



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Proposta finalizzata all'adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.**

**Documento di consultazione**

Premessa .....	4
I. DISPOSIZIONI GENERALI .....	6
Art. 1 - Attestazione di qualificazione .....	6
Art. 2 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia .....	6
Art. 3 - Categorie e classifiche di qualificazione .....	6
Art. 4 - Sistema di qualità aziendale .....	8
Art. 5 - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro .....	9
II. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO .....	9
Art. 6 - Acquisizione, archiviazione e accessibilità della documentazione utilizzata dall'impresa ai fini del conseguimento dell'attestazione. ....	10
Art. 7 - Istruttoria di qualificazione.....	10
Art. 8 - Requisiti di ordine generale.....	11
Art. 9 - Requisiti di ordine speciale.....	12
Art. 10 - Qualificazione per specifiche categorie.....	15
Art. 11 - Qualificazione per progettazione ed esecuzione. Requisiti dei progettisti nelle imprese qualificate per la sola esecuzione.....	15
Art. 12 - Incremento convenzionale premiante .....	16
Art. 13 - Determinazione del periodo di attività documentabile, degli importi valutabili ai fini della qualificazione e delle modalità di redazione e pubblicazione dei certificati di esecuzione dei lavori.....	18
Art. 14 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi .....	19
Art. 15 - Criteri di accertamento dei lavori eseguiti all'estero .....	20
Art. 16 - Rivalutazione dei lavori eseguiti .....	20
Art. 17 - Direzione tecnica .....	21
Art. 18 - Contenuto delle attestazioni di qualificazione .....	22
Art. 19 - Verifica triennale .....	22
III. Casi particolari di dimostrazione dei requisiti di partecipazione alle gare o di qualificazione in relazione alla natura dei soggetti .....	23
Art. 20 - Concorrente singolo e concorrenti riuniti .....	23
Art. 21 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati .....	24
Art. 22 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice .....	24
Art. 23 - Consorzi stabili.....	25
Art. 24 - Consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane .....	27
Art. 25 - Criteri per l'imputazione, ai fini della qualificazione, delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati esecutori. ....	27

Art. 26 - Concessionari.....	27
Art. 27 - Terzi affidatari di lavori del contraente generale .....	28
IV. Qualificazione mediante atti di trasferimento d’azienda.....	28
Art. 28 - Ambito di applicazione .....	28
Art. 29 - Modalità di valutazione dei requisiti .....	29
Art. 30 - Obblighi di comunicazione e attività di verifica .....	29
Art. 31 - Attestazione a seguito di trasferimento di azienda in casi particolari .....	31
V. Sistema sanzionatorio.....	31
Art. 32 - Diniego e decadenza dell’attestazione di qualificazione.....	31
Art. 33 - Sospensione cautelare dell’attestazione di qualificazione.....	32
VI. Entrata in vigore, disposizioni transitorie e abrogazioni .....	32
Art. 34 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie.....	32
Art. 35 - Abrogazioni.....	33
Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate .....	34
Allegato B – Tavole sinottiche per la verifica dei requisiti .....	46
Modello C1 – Certificato di esecuzione dei lavori – committente pubblico .....	60
Modello C2 - Certificato di esecuzione lavori – committente privato .....	67
Modello C3 - Certificato di esecuzione lavori eseguiti all’estero .....	71
Allegato D - Incremento convenzionale premiante .....	76
Allegato E – Indicatori della capacità produttiva dell’impresa.....	77
Allegato F – Informazioni da inviare in caso di richiesta di attestazione a seguito di cessione .....	83

## Premessa

L'art. 83, comma 2, del codice dispone che per i lavori, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare su proposta dell'ANAC sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo medesimo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII.

L'art. 84, commi 2 e 8, del codice prevede che il decreto succitato individua i livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare nei confronti delle imprese ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione e i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni.

L'art. 84, comma 12, del codice stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

L'art. 197 del codice stabilisce che l'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalità di cui all'articolo 84 e che le classifiche di qualificazione sono determinate dall'ANAC.

Sulla base delle disposizioni richiamate, saranno predisposti cinque documenti di consultazione preordinati alla formulazione delle proposte finalizzate all'adozione dei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui agli artt. 83, comma 2 e 84, comma 12, del codice e di atti a carattere generale dell'Autorità. La scelta di predisporre diversi documenti di consultazione è stata dettata dall'esigenza di agevolare la partecipazione alla procedura di consultazione e semplificare l'attività di esame e valutazione dei contributi pervenuti.

I documenti di consultazione avranno ad oggetto le seguenti materie:

- Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro;
- Autorizzazione e vigilanza sulle Società organismi di attestazione;
- Sistema unico di qualificazione del contraente generale;
- Casi e modalità di avvalimento;
- Individuazione di modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali, al fine dell'adozione del decreto di cui all'art. 84, comma 12, del codice.

Il documento di consultazione preordinato alla formulazione della proposta finalizzata all'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro è stato predisposto nell'ottica di perseguire la semplificazione e razionalizzazione della procedura di attestazione, di

individuare requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa che assicurino l'effettiva affidabilità professionale del contraente e di garantire che il rilascio delle attestazioni avvenga nel possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal codice e dal decreto ministeriale. Il perseguimento di tali obiettivi è stato demandato, tra l'altro, all'utilizzazione di sistemi informatizzati di raccolta e archiviazione dei dati e della documentazione da parte delle SOA che, oltre ad agevolare la presentazione della domanda di qualificazione e la dimostrazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente da parte degli operatori economici, facilitino lo svolgimento delle verifiche di competenza da parte dell'Autorità, affiancandosi ai sistemi informatici di trasmissione dei dati esistenti.

Il documento di consultazione contiene numerosi modelli allegati. Il format adottato per alcuni di tali modelli è fortemente condizionato dalle caratteristiche dei sistemi informatici in uso all'Autorità e, pertanto, potrebbe subire modifiche in dipendenza di interventi di aggiornamento o evoluzione dei sistemi medesimi. Dette esigenze potrebbero far propendere per l'adozione di alcuni dei modelli allegati con separato e contestuale atto di regolazione flessibile dell'Autorità e, pertanto, la proposta al Ministero competente potrebbe essere formulata in tal senso.

Gli *stakeholder* sono invitati a esprimere il loro avviso e a formulare proposte operative in merito alle questioni evidenziate negli appositi box, avendo presente che le scelte dell'Autorità sono vincolate dall'esigenza di assicurare, per ciascun intervento, l'equilibrio tra costi e benefici ad esso connessi e dalla necessità di rispettare il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee (*divieto di gold plating*).

*Con il presente documento di consultazione l'Autorità, recependo le indicazioni fornite da Governo e Parlamento e condivise dalla generalità degli Stakeholder, intende avviare un processo di revisione delle modalità di qualificazione degli operatori economici, al fine di ridurre gli oneri diretti e indiretti sopportati dagli operatori economici per la qualificazione. Ciò deve avvenire nel rispetto di elevati standard delle attestazioni e della veridicità delle informazioni attestate. Nel presente documento di consultazione si è partiti dalla ricognizione della situazione vigente, inserendo misure di semplificazione da realizzarsi, innanzitutto, con un processo di informatizzazione delle procedure. Per conseguire l'obiettivo della semplificazione e razionalizzazione della procedura di attestazione, l'Autorità ritiene imprescindibile l'acquisizione di informazioni relative ai tempi e ai costi necessari per l'assolvimento di tutti gli adempimenti necessari per il conseguimento della qualificazione.*

*A tal fine, oltre ad invitare gli Stakeholder a prendere preventivamente in visione le domande puntuali contenute nel presente documento e a rispondere alle stesse, si richiede:*

- agli operatori economici attestati di fornire indicazioni circa i tempi che impiegano per adempiere a tutte le prescrizioni previste per l'attestazione SOA e i relativi costi, nonché indicare possibili misure per eliminare adempimenti che si ritengono non necessari o a procedere a semplificazioni degli stessi, indicando i benefici che ne conseguirebbero;*
- agli operatori non attestati di indicare quali sono gli elementi che rendono difficoltosa l'attestazione, indicando i costi e l'incidenza degli stessi sulla propria attività;*
- alle SOA, sulla base della loro esperienza, di indicare gli adempimenti formali che si ritiene non utili ai fini dell'attestazione, indicandone le ragioni e i possibili benefici per gli operatori economici derivanti dalla loro rimozione;*
- a tutti gli altri soggetti che partecipano alla consultazione di fornire osservazioni e indicazioni al riguardo.*

## **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Attestazione di qualificazione**

1. L'attestazione di qualificazione è rilasciata ai soggetti individuati dall'art. 84, comma 1, del codice per le finalità ivi indicate.
2. L'attestazione di qualificazione è rilasciata dalle Società organismi di attestazione (SOA) all'esito della verifica del possesso, in capo all'operatore economico richiedente, dei requisiti di carattere generale e speciale previsti nella parte II.
3. La durata dell'attestazione di qualificazione e la periodicità delle verifiche intermedie sono stabilite dall'art. 84, comma 11, del codice.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 84, comma 7, del codice e dall'art. 2 del presente decreto, il rilascio dell'attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.

### **Art. 2 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia**

1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 49 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È salvo il disposto dell'articolo 86, comma 3, del codice.

### **Art. 3 - Categorie e classifiche di qualificazione**

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali di cui all'art. 3, comma 1, lett. zzzz) e per categorie di opere specializzate di cui all'art. 3, comma 1, lett. aaaaa), per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione.
2. Le categorie di opere generali e speciali sono individuate nell'allegato n. 1; le categorie di lavorazioni per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 novembre 2016 e descritte nell'allegato A al decreto medesimo.
3. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 10/11/2016 n. 248.
4. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono

scorporabili. Si applica l'art. 12, comma 2, d.l. 28/3/2014 n. 47 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.

5. Nell'ambito di ciascuna categoria di opere generali e specializzate, sono individuate le classifiche, stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
  - I fino a euro 250.000
  - II fino a euro 500.000
  - III fino a euro 1.000.000
  - IV fino a euro 1.500.000
  - V fino a euro 2.500.000
  - VI fino a euro 3.500.000
  - VII fino a euro 5.000.000
  - VIII fino a euro 10.000.000
  - IX fino a euro 15.000.000
  - X oltre euro 15.000.000
6. La qualificazione conseguita in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 20, comma 3.
7. L'importo della classifica X (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.000.000.

*Con riferimento all'art. 3, comma 4, si chiede agli Stakeholder di indicare possibili soluzioni volte a superare la problematica relativa ai casi in cui l'appaltatore esegua lavorazioni non indicate nel bando di gara in quanto di importo inferiore ai limiti minimi previsti per le categorie scorporabili. In tali casi, infatti, per effetto della previsione contenuta nella bozza di correttivo secondo cui qualora il RUP riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, del codice, le categorie non indicate nel bando non verrebbero riportate nel CEL e quindi non sarebbero utilizzabili ai fini della qualificazione, seppure regolarmente eseguite. Sul punto, si potrebbe prevedere di consentire al progettista l'indicazione di tali lavorazioni nel progetto e prevederne l'indicazione nel bando (senza richiedere per le stesse la qualificazione), statuendo che, soltanto in caso di indicazione, tali categorie possano essere riportate nel CEL. Si chiede, quindi, agli Stakeholder di esprimere eventuali criticità che potrebbero insorgere dall'applicazione della proposta così come formulata nel documento di consultazione.*

*Per quanto concerne l'individuazione delle categorie e classifiche di qualificazione, nel documento è proposta la ridenominazione delle categorie cd. "bis" e l'arrotondamento per difetto degli importi delle classifiche. La scelta è stata dettata da esigenze di semplificazione e, qualora confermata nel documento definitivo, sarà accompagnata da adeguate indicazioni alle stazioni appaltanti per la redazione dei bandi nel periodo transitorio. Gli stakeholder sono invitati a esprimersi in merito, indicando eventuali preclusioni all'attuazione della soluzione prospettata o possibili problemi applicativi e valutando l'opportunità e la necessità delle modifiche in rapporto agli oneri che ne conseguirebbero a carico degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.*

#### Art. 4 - Sistema di qualità aziendale

1. Ai fini della qualificazione per le classifiche superiori alla II, ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera c), del codice, le imprese devono possedere certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, riferite al settore commerciale EA28.
2. Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale di cui al precedente art. 4, comma 1, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.
3. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
4. Le certificazioni di cui all'art. 4, comma 1, sono rilasciate da soggetti accreditati a norma del Regolamento UE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000.
5. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del codice:
  - a) la regolarità dei certificati di qualità è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice e agli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) o, in mancanza, attraverso altre opportune attività di verifica;
  - b) i soggetti di cui all'art. 4, comma 4, comunicano entro cinque giorni dalla relativa adozione il provvedimento di annullamento o di decadenza della certificazione di qualità all'Autorità, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice e alla SOA che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione in corso di validità, ai fini dell'avvio del procedimento di cui all'art. 31, comma 2, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 213, comma 13, del codice. La SOA avvia il procedimento entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente. Con appositi protocolli sottoscritti con gli organismi nazionali di accreditamento sono introdotte modalità semplificate di comunicazione tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 4, l'Autorità e le SOA;
  - c) restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla deliberazione n. 1386 del 21/12/2016 a carico degli operatori economici e delle SOA finalizzati alla corretta tenuta del casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice.

*Gli stakeholder sono invitati a esprimere il loro avviso in merito alla necessità o all'opportunità di individuare una diversa classifica (inferiore o superiore rispetto alla II) a partire dalla quale rendere obbligatorio, ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione, il possesso della certificazione di qualità aziendale.*

*Attualmente la verifica della regolarità della certificazione di qualità è effettuata, secondo le linee guida RT05, attraverso l'accesso al sistema informatico gestito da Accredia. Ferma restando la necessità di rivedere l'RT05 per adeguarlo alle nuove disposizioni del codice e del decreto ministeriale sul sistema di qualificazione, si rappresenta che, rispetto alla prassi previgente, sono state indicate possibili modifiche necessarie a rendere la disciplina compatibile con le Direttive comunitarie in materia di appalti, nonché con il Regolamento UE 765/2008 che detta le regole per il riconoscimento reciproco dei sistemi di accreditamento degli organismi di certificazione e con l'art. 84, comma 4, lett. c) del codice. Si invitano gli stakeholder a esprimere le proprie opinioni in merito alla necessità di mantenere il sistema vigente o modificarlo, indicando in che modo, garantendo la conformità al diritto nazionale ed europeo.*



## **Art. 5 - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
  - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
  - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  - c) adeguata attrezzatura tecnica.
2. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

*Gli Stakeholder sono invitati a esprimere il loro avviso in ordine alla necessità o all'opportunità di introdurre modifiche alla disciplina proposta in materia di requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di importo inferiore a 150.000 euro volte a promuovere la semplificazione delle procedure e a favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, ferma restando l'esigenza di garantire l'affidabilità morale e professionale dei concorrenti. Si segnala che è stata eliminata la previsione del d.p.r. 207/2010 che introduceva l'obbligo dell'attestato di buon esito rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del bene per i lavori analoghi relativi alla categoria OG13. Ciò attese le difficoltà riscontrate nell'individuazione delle autorità preposte alla tutela dei beni e quindi tenute all'apposizione del visto sul CEL. Sul punto, si invitano gli Stakeholder, qualora ritengano non perseguibile la scelta prospettata nel documento di consultazione, a indicare soluzioni alternative volte a superare le criticità emerse. Si segnala che la disciplina delle lavorazioni relative alle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25 è demandata a un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 146, comma 4, del codice e pertanto non sarà oggetto del presente decreto.*

## **II. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO**

## **Art. 6 - Acquisizione, archiviazione e accessibilità della documentazione utilizzata dall'impresa ai fini del conseguimento dell'attestazione.**

1. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate.
2. La SOA acquisisce le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati agli artt. 8 e 9.
3. La SOA acquisisce, altresì, la documentazione e le certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti secondo le modalità indicate nell'Allegato B.
4. Il contratto sottoscritto dall'impresa, le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 6, comma 2, e i documenti di cui all'art. 6, comma 3, sono acquisiti dalla SOA con modalità che ne consentono la catalogazione e l'archiviazione in formato digitale e sono inseriti a cura della SOA medesima nel fascicolo virtuale dell'impresa.
5. Il fascicolo virtuale è reso accessibile all'Autorità e alle imprese attestate, anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione, per un periodo pari a dieci anni. In caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. .... del presente decreto.

*Gli stakeholder sono invitati a suggerire le modalità ritenute più idonee a perseguire l'obiettivo della digitalizzazione della procedura di attestazione nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione degli adempimenti e della riduzione degli oneri a carico degli operatori economici. Inoltre, si chiede agli Organismi di attestazione un contributo adeguatamente motivato in merito alla quantificazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento dei propri sistemi alle nuove esigenze informatiche di catalogazione e archiviazione dei documenti, ciò al fine di prevedere l'introduzione di un regime transitorio.*

*Con riferimento all'obbligo di rendere le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, già in occasione della predisposizione del Manuale sull'attività di qualificazione, erano pervenute all'Autorità istanze volte all'eliminazione della previsione per quanto concerne i requisiti di carattere generale. La richiesta è motivata da esigenze di semplificazione e supportata dalla considerazione che la SOA effettua il controllo su tutti i requisiti auto-certificati. Sul punto, si ritiene opportuno avviare una riflessione in ordine alla possibilità di eliminare la previsione, ciò per semplificare le dichiarazioni e ridurre in tal modo il rischio di false dichiarazioni, legate alla complessità della materia, e i conseguenti procedimenti sanzionatori. Per ridurre il rischio di richieste di attestazione da parte di operatori economici non in possesso dei requisiti generali al momento della sottoscrizione del contratto di attestazione, ma che confidano, nelle more della procedura, di eliminare le cause ostative, si può prevedere che il possesso dei requisiti di qualificazione sia valutato dalla SOA con riferimento al momento della sottoscrizione del contratto di attestazione (come avviene ora) con conseguente diniego in caso di accertamento della carenza del requisito. Ciò scoraggerebbe anche atteggiamenti superficiali delle imprese dal momento che le stesse, subendo il diniego, sarebbero tenute a corrispondere comunque un corrispettivo alla SOA e, volendo qualificarsi, dovrebbero sottoscrivere un nuovo contratto di attestazione con costi ulteriori. Sul punto, l'Autorità valuterà l'opzione da adottare tenendo in considerazione le osservazioni pervenute e l'incidenza del fenomeno delle false dichiarazioni rese in occasione della sottoscrizione del contratto di attestazione.*

## **Art. 7 - Istruttoria di qualificazione**

1. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.

2. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante. In particolare, la SOA accerta la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 6, comma 2, e l'autenticità e veridicità dei documenti e delle certificazioni di cui all'art. 6, comma 3, mediante accesso diretto alle banche dati disponibili ovvero mediante richiesta diretta al soggetto emittente. Le verifiche effettuate e il loro esito devono essere inseriti nel fascicolo virtuale dell'impresa.
3. La SOA conclude la procedura di rilascio dell'attestazione entro centoventi giorni dalla stipula del contratto. Qualora al novantesimo giorno la procedura non sia ancora conclusa, la SOA avvisa l'impresa della prossima scadenza del termine massimo per la conclusione dell'istruttoria. Trascorso il termine di centoventi giorni, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o disporre il diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'Autorità nei successivi trenta giorni mediante utilizzo dei sistemi informatici messi a disposizione dall'Autorità medesima.
5. Almeno centoventi giorni prima della scadenza della validità quinquennale dell'attestazione l'impresa che intende conseguire il rinnovo della stessa deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione. Il rispetto del termine di cui al periodo precedente consente l'emissione della nuova attestazione senza soluzione di continuità con l'attestazione precedente.
6. Il rinnovo dell'attestazione che comporti modifiche delle categorie o classifiche può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio della prima attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dall'art. 84, comma 11, del codice.
7. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono disposte a seguito di verifica della sola documentazione prodotta a giustificazione della variazione e sono soggette a procedure accelerate e semplificate, con riduzione della metà dei termini previsti all'art. 7, comma 3, nonché a tariffa ridotta secondo quanto indicato dall'art. ... del presente decreto.

*Gli Stakeholder sono invitati a esprimere il loro avviso in ordine alla necessità o all'opportunità di introdurre modifiche alla disciplina del procedimento di attestazione e dei relativi termini proposta dall'Autorità. Si evidenzia che la riduzione del termine massimo di conclusione del procedimento di attestazione è giustificata sulla base delle semplificazioni conseguenti all'adozione delle modalità telematiche di raccolta e archiviazione dei dati e della documentazione proposte nel documento di consultazione.*

*Gli Stakeholder sono invitati ad esprimere il proprio avviso in ordine all'opportunità di mantenere il termine di cui all'art. 7, comma 5, e le conseguenti previsioni che incidono sulla possibilità di procedere all'emissione dell'attestazione senza soluzione di continuità rispetto alla precedente.*

## **Art. 8 - Requisiti di ordine generale**

1. Ai sensi dell'art. 84, comma 4, del codice i requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dall'art. 80 del codice.

2. La SOA accerta il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del codice.

### **Art. 9 - Requisiti di ordine speciale**

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 1, e 84, comma 4, lett. b) del codice i requisiti di carattere speciale occorrenti per la qualificazione sono:
  - a) idoneità professionale
  - b) adeguata capacità economica e finanziaria
  - c) adeguate capacità tecniche e professionali
2. L'idoneità professionale è dimostrata secondo quanto indicato dall'art. 83, comma 3, del codice.
3. L'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
  - a) da idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  - b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'art. 13, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
  - c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, di valore positivo. Il patrimonio netto è riferito all'esercizio precedente la sottoscrizione del contratto con la SOA. Qualora non sia ancora intervenuto il deposito del bilancio riferito all'esercizio precedente, il patrimonio netto deve essere riferito al penultimo esercizio, anche nel caso in cui il relativo bilancio non sia stato depositato.
4. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee.
5. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere e) ed f) del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee o con le dichiarazioni annuali IVA qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

*Si chiede agli Stakeholder di voler esprimere valutazioni in merito all'opportunità di modificare i requisiti di capacità economica e finanziaria individuati dall'Autorità. Inoltre, si chiede di esprimere motivate considerazioni in ordine alla previsione, in alternativa al requisito del patrimonio netto di valore positivo, di possibili soglie di indebitamento utilizzando indici quali: liquidità corrente (attivo corrente/passivo corrente), copertura delle immobilizzazioni (patrimonio netto/totale immobilizzazioni), autonomia finanziaria (patrimonio netto/totale attivo), esigibilità del passivo (passivo corrente/totale passivo), indebitamento bancario (debiti verso banche/totale passivo), ferma restando il necessario mantenimento del requisito di solidità patrimoniale dell'impresa.*

6. L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
  - a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto all'art. 17;

- b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al novanta per cento di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto all'art. 13;
  - c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quaranta per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al sessantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 13.
7. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 86, comma 5-bis del codice
8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all'esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. La SOA valuta preliminarmente l'adeguatezza del complesso delle attrezzature di cui al periodo precedente a sostenere la capacità esecutiva dell'impresa con riferimento alle categorie e classifiche oggetto del contratto di attestazione. Detta valutazione deve risultare da una relazione inserita nel fascicolo virtuale dell'impresa. Il valore medio annuo della dotazione, costituita dagli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, è rapportata, in percentuale, alla media annua dell'ultimo quinquennio della cifra di affari in lavori - di cui all'art. 9, comma 3, lett. b) - effettivamente realizzata, per un valore non inferiore al due per cento della predetta cifra di affari; detta dotazione deve essere costituita, per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
9. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica, nonché con il libro dei cespiti; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee, nonché con il libro dei cespiti.

*Con riferimento alla dimostrazione del requisito dell'adeguata attrezzatura tecnica, si chiede agli stakeholder di voler suggerire modalità di individuazione dei requisiti relativi all'attrezzatura tecnica differenziate in ragione della specificità delle diverse lavorazioni. Ciò in quanto per alcune tipologie di lavorazioni (es. categoria OG3) è necessaria una significativa dotazione di attrezzature, mentre per altre (es. lavorazioni impiantistiche) la componente strutturale è quasi assente. Inoltre, si chiede di esprimere il proprio avviso in ordine alla necessità/opportunità, anche nell'ottica della semplificazione della dimostrazione e della valutazione del requisito, di dimostrare il requisito facendo riferimento, anziché ai costi sostenuti per l'ammortamento, alla proprietà o disponibilità, in forza di affitto o leasing, di adeguate attrezzature tecniche. Le proposte di modifica dei requisiti devono essere accompagnate dall'indicazione delle modalità attuative e dei valori ritenuti congrui anche sulla base di dati statistici idonei a supportare e motivare le scelte compiute.*

*Nel documento di consultazione è stata inserita la previsione secondo cui la SOA valuta preliminarmente l'adeguatezza del complesso delle attrezzature a sostenere la capacità esecutiva dell'impresa con riferimento alle categorie e classifiche*

*oggetto del contratto di attestazione, richiedendo che detta valutazione risulti da una relazione inserita nel fascicolo virtuale dell'impresa. Sul punto, si invitano gli Stakeholder ad esprimere il loro avviso in ordine all'opportunità della previsione e alla sua idoneità a garantire l'adeguatezza delle attrezzature e a garantire l'affidabilità dell'impresa. Le valutazioni espresse dovranno tener conto delle eventuali difficoltà applicative e dell'aggravamento dell'attività delle SOA.*

10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma dell'art. 9, comma 10, è documentato, dai soggetti tenuti alla sua redazione, con il bilancio riclassificato in conformità delle direttive europee, dagli altri soggetti, con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui all'art. 9, commi 8 e 10, concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui all'art. 9, comma 4.
13. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui all'art. 9, comma 8, o i rapporti di cui all'art. 9.10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui all'art. 9.3, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi artt. 9, commi 8 e 10, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui all'art. 9.3 lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

*Analogamente a quanto disposto per la cifra d'affari e i lavori eseguiti, si chiede agli Stakeholder di voler indicare l'opportunità di rivedere le modalità di dimostrazione dell'adeguato organico medio, indicandone le ragioni e fornendo eventuali evidenze quantitative relative all'impatto delle modifiche proposte.*

14. Per ottenere la qualificazione fino alla classifica IV di importo, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 6, lett. b) e c), l'impresa può avvalersi dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli

ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del d.p.r. 34/2000 o del d.p.r. 207/2010 oppure qualificate ai sensi del presente articolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo a un decimo l'importo complessivo di essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro riferito all'importo complessivo delle categorie e classificazioni conseguite con l'apporto di uno dei direttori tecnici. I lavori di cui al presente punto possono essere utilizzati da un'impresa differente solo se siano trascorsi almeno cinque anni dal precedente utilizzo.

*Si chiede agli Stakeholder di esprimere il loro avviso sulla congruità del periodo ventennale di attività documentabile e, in caso negativo, di fornire possibili soluzioni alternative. Stessa richiesta è formulata con riferimento ai periodi quinquennale e triennale di esercizio continuativo dell'attività e alla classifica di importo. Su tale punto, è stato proposto l'innalzamento alla classifica IV in considerazione del periodo di crisi e tenuto conto che l'aumento non è rilevante.*

*Con riferimento al limite massimo di 2.500.000 di euro, al fine di risolvere i dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa, è stato specificato che lo stesso è riferito all'importo complessivo delle categorie e classifiche conseguite con l'apporto di uno dei direttori tecnici. Sul punto, si chiede agli Stakeholders di voler indicare l'eventuale opportunità di prevedere, in alternativa, un diverso limite di importo commisurato alle singole categorie.*

*Si chiede, inoltre, se si condivide la specificazione relativa al fatto che il divieto di utilizzo dei requisiti di cui al comma 5, lett. b) e c) mediante i lavori diretti dal d.t. qualora non siano trascorsi cinque anni da una precedente dimostrazione non si applica quando la precedente dimostrazione è avvenuta in favore della stessa impresa. Ciò consente di evitare che la possibilità in argomento risulti preclusa in caso di rilascio di nuova attestazione in favore della stessa impresa prima della scadenza del quinquennio di validità dell'attestazione medesima.*

### **Art. 10 - Qualificazione per specifiche categorie**

1. Per la qualificazione nelle categorie OG11, OS2-A, OS2-B, OS4, OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21, OS25 e OS30 le imprese devono possedere, oltre ai requisiti individuati nella parte II, i requisiti di specializzazione previsti dall'art. 3 del d.m. 248/2016.
2. I requisiti di qualificazione per le categorie di opere relative al settore dei beni culturali, individuate con gli acronimi OG2, OS2-A, OS2-B, OS25 sono stabiliti con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo adottato ai sensi dell'art. 146, comma 4, del codice.

### **Art. 11 - Qualificazione per progettazione ed esecuzione. Requisiti dei progettisti nelle imprese qualificate per la sola esecuzione**

1. Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, nelle ipotesi consentite dal codice all'art. 59, commi 1 e 1 bis, e alle procedure di affidamento di concessioni, fermi restando i requisiti richiesti dal bando di gara, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti nella presente parte, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea triennale, quinquennale o

magistrale abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea quinquennale o magistrale, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica IV, in quattro per le imprese appartenenti alla V, alla VI ed alla VII classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

2. Possono essere considerati idonei componenti dello staff tecnico anche gli amministratori titolari di ditte individuali, soci accomandatari e soci delle società in nome collettivo, senza necessità di costituire per essi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Nel caso in cui nello staff tecnico sia presente la figura del geologo, lo stesso deve essere associato ad almeno un tecnico laureato abilitato a sottoscrivere i progetti.
4. Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori di cui all'art. 11, comma 1, le imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione devono dimostrare il possesso dei requisiti attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del codice. Detti requisiti sono determinati in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione secondo quanto indicato al punto 2.2.2. delle Linee guida dell'A.N.A.C. n. 1/2016.
5. Le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui all'articolo precedente attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

*Si chiede agli Stakeholder di esprimere il loro avviso sulla necessità/opportunità di modificare i requisiti di qualificazione nell'ottica di perseguire un equo temperamento tra l'esigenza di assicurare la massima affidabilità professionale degli esecutori e la necessità di evitare la previsione di requisiti eccessivamente gravosi che non comportino effettivi benefici in termini qualitativi.*

## **Art. 12 - Incremento convenzionale premiante**

1. Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'art. 4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti e indici economico finanziari:
  - a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'art. 9, comma 3, lettera b);
  - b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;
  - c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
  - d) requisiti di cui all'art. 9, commi 8 e 10 di valore non inferiori ai minimi stabiliti ai medesimi commi;ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'Allegato D, dei valori degli importi di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), e comma 6, lettere b) e c). Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti delle suddette lettere dell'art. 9, commi 3 e 6.



2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui all'art. 12, comma 1, sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.
3. Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'art. 4, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico finanziari di cui all'art. 12, comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l'incremento figurativo di cui all'art. 12, comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), e comma 6, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'Allegato D, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei richiamati artt. 9, comma 3, lettera b) e comma 6, lettere b) e c). Se l'incremento convenzionale premiante è utilizzato per il conseguimento della qualificazione alla I o II classifica, l'attestato deve indicare il possesso della certificazione di qualità.
4. L'incremento convenzionale premiante può essere applicato anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto delle condizioni previste alla parte IV.

*Si richiamano gli Stakeholder a esprimersi in merito al mantenimento di un sistema convenzionale premiante basato su indicatori di capacità produttiva o se prevedere una premialità basata esclusivamente sul costituendo rating di impresa. L'art. 84, comma 4, lett. d) prevede che le SOA debbano attestare il possesso del rating da parte degli operatori economici, con ciò intendendo che questo debba rilevare ai fini della qualificazione, mentre non prevede altri strumenti premianti. Ciò non esclude che l'attuale sistema di incremento convenzionale premiante possa continuare a coesistere con il rating o possa mantenere la sua validità nel periodo transitorio necessario alla messa a regime del sistema del rating. In questo caso si invitano gli Stakeholder a fornire indicazioni in merito ai seguenti elementi:*

- opportunità di conservare gli indici previsti dall'art. 80 del Regolamento oppure di sostituire uno o più degli stessi e/o integrarli con gli indicatori individuati con le lettere da a) ad d) o altri indicatori ritenuti idonei;
- nel caso in cui si propenda per il mantenimento degli indici di cui all'art. 80, fornire precise indicazioni in ordine alle modalità di individuazione dei valori di calcolo con riferimento ai corrispondenti numeri di rigo del bilancio;
- opportunità di mantenere le due percentuali di incremento figurativo previste dal Regolamento oppure di modificarle e/o introdurre una terza percentuale.
- possibilità di costruire un sistema per livelli che consenta di beneficiare di una percentuale di incremento premiante crescente a seconda degli indicatori posseduti. In tal caso, si chiede di individuare gli indicatori che consentono di raggiungere i vari livelli di incremento percentuale.
- possibilità di introdurre una valenza penalizzante degli indicatori (esempio: un decremento percentuale per chi ha indicatori inferiori a determinate soglie o non fa investimenti da un certo numero di anni o non fa formazione).

*Tra i possibili indicatori che potrebbero utilizzarsi si segnalano:*

- a) rapporti giuridici in corso (crediti, debiti) al momento della sottoscrizione del contratto di attestazione e di contratti di appalto in corso o appena ultimati aventi ad oggetto lavorazioni afferenti le categorie per le quali si richiede la qualificazione il cui volume complessivo, calcolato con riferimento all'anno precedente la sottoscrizione del contratto di attestazione, sia pari almeno al 50% (cinquanta per cento) della produttività media annuale calcolata con riferimento al quinquennio antecedente la sottoscrizione del contratto di attestazione, ricavabile dai bilanci depositati/dichiarazione dei redditi presentate. Nella valutazione di tale indicatore le SOA accertano il volume d'affari correlato ai rapporti di appalto (lavori pubblici o privati) ultimati nell'anno antecedente alla sottoscrizione del contratto di attestazione, così come ricavabile dall'esame dei documenti contabili dell'impresa;
- b) presenza di dipendenti con qualifica tecnica assunti con contratto a tempo indeterminato da più di tre anni;

*c) certificazioni di qualità specifiche in corso di validità, quali UNI ISO 9000, OHSAS 180000, ISO 14000, BS 18001;*

*d) investimenti in tecnologie innovative e/o in formazione specialistica rivolta al personale effettuati nei due anni antecedenti la sottoscrizione del contratto di attestazione.*

### **Art. 13 - Determinazione del periodo di attività documentabile, degli importi valutabili ai fini della qualificazione e delle modalità di redazione e pubblicazione dei certificati di esecuzione dei lavori.**

1. La cifra di affari in lavori di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'art. 9, comma 6, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui al precedente comma, ovvero la parte di essi eseguita nel decennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
3. L'importo dei lavori utilizzabile ai fini della qualificazione è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta; il certificato di esecuzione dei lavori indica l'importo di cui al periodo precedente e gli importi ulteriormente accordati all'affidatario in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, incrementati dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 del Modello C1, . Per i lavori aggiudicati in vigenza del d.lgs. 163/06 la revisione dei prezzi è applicata secondo le indicazioni di cui all'art. 133, comma 4, del decreto medesimo.
4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità dello schema di cui al Modello C1 e contengono l'espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Qualora la vertenza non sia definita, viene attestata l'esecuzione regolare e con buon esito limitatamente ai lavori correttamente realizzati e debitamente liquidati. Nel caso di lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice, l'attestazione del buon esito viene rilasciata dal direttore dei lavori.
5. Ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. b) del codice, i certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d), e), f) e g) del codice all'Osservatorio con le modalità indicate dall'Autorità ai sensi dell'art. 213, comma 9, del codice.
6. Qualora le SOA nell'attività di attestazione, di cui all'articolo 84 del codice, rilevano l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice, provvedono a darne comunicazione ai soggetti che risultano emittenti del documento per acquisire le informazioni necessarie all'avvio delle verifiche di competenza ai sensi dell'art. 31, comma 2. Ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lett. b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.
7. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

*Si chiede agli Stakeholder di indicare, nel caso del ricorso ai lavori realizzati nell'ultimo decennio, se si ritiene che si debbano considerare ai fini del calcolo della cifra d'affari, dell'organico medio e della dotazione di attrezzature tutti gli anni del decennio o solamente i migliori cinque anni dello stesso, fornendo adeguate motivazioni.*

#### **Art. 14 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi**

1. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo il modello C1, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all'Autorità eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 86, comma 5-bis, del codice. In caso di incongruenze il certificato di esecuzione dei lavori non può essere utilizzato ai fini della qualificazione.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente decreto, il certificato di esecuzione dei lavori è rilasciato dal committente e sottoscritto dal direttore dei lavori secondo il modello di cui al modello C1. Le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura. I firmatari del certificato di esecuzione dei lavori sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista all'art. 14.comma 5, lettera c).
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori facendo riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del cento per cento.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.
5. Nel caso indicato all'art. 14, comma 2, le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
  - a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia conforme del progetto approvato;
  - b) copia del contratto stipulato;
  - c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
6. Nel caso indicato all'art. 14, comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui all'art. 14, comma 5.
7. , lettera a), nonché dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti.

*Gli Stakeholder sono invitati a suggerire possibili semplificazioni della disciplina di valutazione degli importi dei lavori eseguiti e di redazione del CEL, soprattutto con riferimento ai lavori affidati da committenti non tenuti all'applicazione del codice o eseguiti in proprio. Le soluzioni proposte devono tener conto della necessità di garantire la veridicità e autenticità dei documenti e lo svolgimento di adeguati controlli.*

## **Art. 15 - Criteri di accertamento dei lavori eseguiti all'estero**

1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il certificato di esecuzione dei lavori è rilasciato da un tecnico accreditato presso le rappresentanze diplomatiche-consolari all'estero e iscritto in appositi elenchi tenuti dai Consolati, scelto mediante sorteggio. Con successivo atto dell'A.NA.C., adottato di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di funzionamento degli elenchi tra cui le modalità di iscrizione, i requisiti di moralità, compatibilità e professionalità degli esperti, l'articolazione geografica degli elenchi, i compensi - a carico delle imprese - dovuti agli esperti per gli incarichi ricevuti, i controlli da effettuare sugli esperti.
2. Il CEL è rilasciato previa verifica e valutazione, da parte del tecnico accreditato, della documentazione comprovante l'esecuzione dei lavori indicata all'art. 14, comma 6, prodotta dall'impresa interessata.
3. Il tecnico accreditato, sulla base della documentazione acquisita, rilascia il certificato di esecuzione dei lavori secondo il modello C3 da cui risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. Per lo svolgimento delle verifiche di competenza, il tecnico accreditato si avvale della collaborazione delle dipendenze diplomatico-consolari all'estero.
4. Il tecnico accreditato inserisce il CEL emesso nel casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, con le modalità indicate dall'Autorità.
5. Ai fini del conseguimento dell'attestazione, l'impresa presenta alla SOA il CEL emesso ai sensi dell'art. 15, comma 4, e la documentazione di cui all'art. 15, comma 1, in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale.

La SOA, verifica l'esatta attribuzione delle categorie e classifiche risultante dal CEL rispetto alla documentazione di cui all'art. 15, comma 1, e segnala eventuali incongruità all'A.NA.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti del tecnico emittente. In caso di incongruità, il CEL non è utilizzabile ai fini della qualificazione.

*L'Autorità, in accoglimento delle istanze di revisione del sistema di rilascio dei CEL esteri pervenute, ha individuato una modalità alternativa nell'ottica della semplificazione e della trasparenza. A differenza del sistema vigente la certificazione dell'esecuzione dei lavori viene rimessa a un tecnico indipendente dall'operatore economico che richiede il CEL e la relativa remunerazione viene fissata preventivamente. Gli Stakeholder sono invitati a suggerire modalità diverse ovvero a individuare ulteriori o diversi documenti ritenuti necessari a consentire l'emissione dei CEL da parte degli organismi di attestazione.*

## **Art. 16 - Rivalutazione dei lavori eseguiti**

1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all'Allegato A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui all'art. 13, comma 5, nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all'art. 14, commi 3 e 4.

### **Art. 17 - Direzione tecnica**

1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.
2. I soggetti ai quali è affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla V, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea triennale in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile, di geometra o di tecnico delle costruzioni, e di abilitazione all'esercizio della professione; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra, di tecnico delle costruzioni e di perito industriale edile, e di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
3. Per la qualificazione nelle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25, i soggetti ai quali è affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati dei requisiti previsti dal decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo di cui all'art. 146, comma 4, del codice.
4. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
5. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione. L'omissione della comunicazione configura l'ipotesi di cui all'art. 213, comma 13, del codice. La qualificazione ottenuta ai sensi dell'art. 9, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l'ha conseguita. Nel caso di cessazione del direttore tecnico la qualificazione conseguita può essere confermata sulla base di autonome specifiche valutazioni se l'impresa provvede alla sostituzione dello stesso con soggetto avente analoga idoneità.
6. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'Autorità dispone:
  - a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione in caso di carenza dell'idonea direzione tecnica;
  - b) la conferma, la riduzione o la decadenza dell'attestazione nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza ottenute con l'apporto dell'esperienza del direttore tecnico.

*Si invitano gli Stakeholder a esprimersi in merito alla necessità o all'opportunità di modificare i requisiti del direttore tecnico, indicando le eventuali motivazioni e, laddove possibile, l'impatto stimato delle modifiche proposte sul sistema di qualificazione.*

## **Art. 18 - Contenuto delle attestazioni di qualificazione**

1. Le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 8 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'art. 9 sono individuate dall'Autorità e riportate nel modello di attestazione reso accessibile alle SOA in formato elettronico.

## **Art. 19 - Verifica triennale**

1. Ai fini della verifica da effettuarsi entro il terzo anno di validità dell'attestazione ai sensi dell'art. 84, comma 11, del codice, l'impresa deve sottoscrivere apposito contratto con la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione in data non antecedente novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale e non successiva a sessanta giorni prima di detta scadenza.
2. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza di cui al comma precedente, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
3. Nel caso in cui l'Autorità abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, l'impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'impresa alla nuova SOA entro quindici giorni dalla richiesta.
4. La SOA nei sessanta giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. Qualora al quarantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione del contratto l'istruttoria non sia ancora conclusa, la SOA avvisa l'impresa dell'imminente scadenza del termine massimo fissato per il rilascio dell'attestazione. Trascorso il termine di sessanta giorni, la SOA è tenuta a dichiarare l'esito della procedura.
5. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti all'art. 8.
6. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti agli artt. 4 e 11, nonché all'art. 9, commi 3, lett. a) e c), 6, lett. a), 8, 9, 10, 11, 12 e all'art. 23, comma 7. I requisiti oggetto di verifica devono essere riferiti ai tre anni successivi il rilascio dell'attestazione originaria. La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'art. 9, comma 13, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'art. 9, comma 13, con una tolleranza del venticinque per cento. La cifra d'affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale.
7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'impresa e l'Autorità inviando all'Osservatorio, tramite il sistema telematico di trasmissione delle informazioni messo a disposizione dall'Autorità medesima, entro il termine di cui all'art. 19, comma 4, l'attestato revisionato o comunicando all'impresa e all'Autorità l'eventuale esito negativo; in quest'ultimo caso la SOA dichiara la decadenza dell'attestato a far data dalla scadenza indicata per la verifica triennale. Nel caso di rispetto dei termini di cui all'art. 19, comma 1, l'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio; altrimenti, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.

*Gli stakeholder sono invitati a esprimersi in merito alla necessità e/o all'opportunità di rivedere i requisiti di capacità strutturale verificati in sede di verifica triennale, nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento del sistema, proponendo soluzioni specifiche e ipotizzando il possibile impatto delle stesse sul sistema di qualificazione, nonché sulla tempistica proposta dall'Autorità per la verifica, tesa a prevenire fenomeni di moral hazard. Inoltre, i partecipanti alla consultazione sono invitati ad esprimersi in ordine alla riduzione dei termini del procedimento di verifica triennale, giustificati dalla previsione di modalità telematiche di acquisizione e archiviazione della documentazione.*

### **III. Casi particolari di dimostrazione dei requisiti di partecipazione alle gare o di qualificazione in relazione alla natura dei soggetti**

#### **Art. 20 - Concorrente singolo e concorrenti riuniti**

1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 48 del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice di tipo verticale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, comma 6, del codice. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del codice, si applica l'art. 83, comma 8, secondo periodo. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
4. Per gli operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, si applica l'art. 20, commi 1, 2 e 3, rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.
5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Si applica l'art. 80 del codice anche all'impresa cooptata.
6. Il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 248 del 10/11/2016 per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 248 del 10/11/2016 di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 5.

*Nel documento di consultazione, in assenza di specifiche previsioni nel codice, è stata riproposta la disciplina previgente in relazione alle quote di partecipazione dei raggruppamenti e consorzi orizzontali. Si chiede agli stakeholder di valutare l'opportunità di una tale riproposizione e, nel caso, suggerire una diversa regolazione, motivandone le ragioni.*

### **Art. 21 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati**

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capo 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente all'iscrizione della società nel registro delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.
6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell'art. 23, comma 11.

### **Art. 22 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice**

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
  - a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare, per la qualificazione, il quantitativo delle lavorazioni eseguite nelle categorie di cui all'allegato A indicate nel certificato di esecuzione lavori emesso secondo le indicazioni contenute nell'art. 105, comma 22, del codice;
  - b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori eseguiti direttamente.

*Si evidenzia che l'art. 105, comma 22, del codice prevede che il subappaltatore possa chiedere alla stazione appaltante la certificazione riferita alle lavorazioni eseguite. L'Autorità ritiene che tale previsione non debba comportare l'emissione di due CEL diversi, uno contenente le lavorazioni complessivamente eseguite (o solo quelle eseguite dall'affidatario) e l'altro contenente le lavorazioni eseguite dal subappaltatore, e che la norma debba essere interpretata nel senso che il subappaltatore è legittimato in proprio a richiedere alla stazione appaltante l'emissione del CEL che sarà, in ogni caso, riferito all'intero intervento con indicazione delle lavorazioni oggetto di subappalto. Diversamente, si rischierebbe di perdere la visione unitaria dell'intervento e di incorrere in possibili incongruità, non agevolmente rilevabili, tra i vari documenti. Inoltre, la soluzione dell'emissione differenziata comporterebbe oneri ulteriori a carico delle stazioni appaltanti. Si invitano gli Stakeholders a fornire le proprie valutazioni, debitamente motivate, in merito alle soluzioni prospettate. Secondo l'interpretazione fornita da parte della dottrina, l'attuale formulazione dell'art. 105 comma 22 determinerebbe l'impossibilità, per l'affidatario, di avvalersi, ai fini della qualificazione dei lavori subappaltati. Sul punto, gli Stakeholder*



*sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni.*

### **Art. 23 - Consorzi stabili**

1. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 105 del codice. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
2. La qualificazione dei consorzi stabili è ottenuta sulla base dei requisiti maturati dalle singole consorziate ed è conseguita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. A tale qualificazione possono essere sommati i requisiti eventualmente maturati in proprio dal consorzio ai sensi dell'art. 25. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che il consorzio o almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'art. 93, comma 7, del codice, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la qualificazione risultante dalla somma dei requisiti di cui sopra non coincida con una delle classifiche di cui all'allegato A la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.
3. I consorzi stabili conseguono la qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole imprese consorziate a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
4. I consorzi stabili che abbiano conseguito l'attestazione di qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole imprese consorziate possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.
6. I consorzi stabili eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Se la consorziata esecutrice non è in possesso della qualificazione nella categoria richiesta per l'esecuzione dei lavori, la stessa deve avvalersi dei requisiti di altra impresa consorziata con le modalità indicate nella proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice nella parte relativa ai casi e alle modalità di avvalimento.

7. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione al consorzio stabile.
8. Per le gare d'appalto d'importo superiore a € 20.000.000, nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà prevista dall'art. 84, comma 7, del codice, di richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2 volte l'importo a base di gara che l'impresa deve aver realizzato in almeno cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, è previsto un incremento premiante per i consorzi: la somma delle cifre d'affari in lavori realizzati da ciascun'impresa consorziata, nel periodo suindicato è incrementata figurativamente di una percentuale della somma stessa; tale percentuale è pari al 20% per il primo anno, al 15% per il secondo anno, al 10% per il terzo anno fino al compimento del quinquennio.
9. Le SOA che hanno rilasciato l'attestazione di qualificazione a consorzi stabili hanno l'obbligo di comunicare, entro 7 (sette) giorni, il rilascio delle attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni delle imprese aderenti, affinché queste provvedano a rilasciare una attestazione di qualificazione aggiornata alla luce della partecipazione al consorzio.
10. La durata dell'attestazione di qualificazione di un consorzio stabile è quella indicata all'art. 84, comma 11, del codice; nel caso in cui l'attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza intermedia) - come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta - il consorzio deve richiedere alla SOA l'adeguamento della propria attestazione.
11. L'attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di scadenza intermedia qualora essa sia precedente a quella di verifica triennale e - per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica - qualora la scadenza intermedia sia precedente la scadenza quinquennale dell'attestazione.

*Si invitano gli Stakeholder ad esprimere il loro avviso in ordine alla previsione che la consorziata deve essere in possesso dei requisiti richiesti per i lavori che le sono affidati. Sul punto si evidenzia che nel documento di consultazione è stato ritenuto necessario fornire questo chiarimento al fine di favorire la standardizzazione delle modalità di attestazione, introducendo una misura di mitigazione attraverso la previsione della possibilità che la consorziata esecutrice sia qualificata per la classifica immediatamente inferiore rispetto a quella richiesta. Si chiede di indicare eventuali diverse modalità di mitigazione della previsione idonee ad incidere in misura minore sulle imprese. In alternativa rispetto alla necessità della qualificazione per i lavori che si vanno ad eseguire, si potrebbe ammettere la possibilità per la consorziata di eseguire i lavori anche in assenza di qualificazione per la corrispondente categoria e classifica, limitando la possibilità di utilizzare ai fini della qualificazione i lavori eseguiti, ad esempio, introducendo una percentuale massima di utilizzabilità degli stessi. Un'ulteriore ipotesi potrebbe prevedere una disciplina simile a quella introdotta per le imprese cooptate. Si ritiene che con la previsione del comma 2, il legislatore abbia voluto specificare che il consorzio stabile può partecipare ad una gara se è qualificato per le categorie e classifiche di lavorazioni richieste dal bando. Nel momento in cui dovrà designare la consorziata incaricata dell'esecuzione dei lavori, il consorzio avrà due possibilità: 1) scegliere una consorziata qualificata per le categorie richieste dal bando; 2) indicare quale impresa esecutrice una consorziata non qualificata per dette categorie. In tal caso, però, la consorziata esecutrice dovrà avvalersi dei requisiti di altra consorziata qualificata. La ratio della norma va individuata nell'esigenza di garantire che chi esegue determinate lavorazioni sia qualificato oppure abbia a disposizione le risorse necessarie per l'esecuzione. Si chiede agli Stakeholder se condividono la ricostruzione offerta partendo dal dato letterale della norma. Sul punto si evidenzia che, nel documento di consultazione finalizzato alla formulazione della proposta al MIT per l'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice nella parte relativa ai casi e alle modalità di avvalimento, di prossima pubblicazione, sarà proposta, quale possibile facilitazione da*

*riconoscere in considerazione della natura del consorzio e della finalità mutualistica che lo caratterizza, che l'avalimento tra imprese consorziate possa avvenire a prescindere da un contratto di avalimento, sulla base di una dichiarazione unilaterale di impegno dell'impresa ausiliaria, analogamente a quanto consentito nel caso di avalimento infragruppo.*

## **Art. 24 - Consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane**

1. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono qualificati sulla base dei propri requisiti. Si applica l'art. 23, comma 4.

## **Art. 25 - Criteri per l'imputazione, ai fini della qualificazione, delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati esecutori.**

1. Ai fini della qualificazione, con delibera consortile è stabilito se i lavori aggiudicati al consorzio stabile, al consorzio di cooperative o al consorzio tra imprese artigiane sono attribuiti al consorzio medesimo, ai singoli consorziati esecutori o a entrambi per quote. Nel caso di attribuzione dei lavori ai consorziati esecutori:
  - a) i consorziati possono spendere, ai fini della qualificazione, l'importo complessivo dei lavori agli stessi attribuiti;
  - b) il consorzio può spendere, ai fini della qualificazione, il trenta per cento dell'importo dei lavori attribuiti ai consorziati esecutori oppure il quaranta per cento di detto importo nel caso di lavori riferiti a categorie a qualificazione obbligatoria, oltre all'intero importo dei lavori eventualmente attribuiti al consorzio medesimo.

*L'art. 47, comma 2, prevede che, per i consorzi stabili, con le Linee guida di cui all'art. 84, comma 2, (rectius: con il decreto del Ministero dei Trasporti, su proposta dell'ANAC) siano stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'art. 86, comma 8, del d.p.r. 207/2010 prevede che, ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito sulla base di una deliberazione del consorzio stesso al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'art. 85. In un'ottica di continuità con il regime previgente, nel presente documento sono stati mantenuti i criteri individuati dal Regolamento. Sul punto, gli Stakeholder sono invitati ad esprimere il loro avviso in ordine alle determinazioni proposte, indicando eventuali modalità alternative di attribuzione dei lavori ritenute più idonee*

## **Art. 26 - Concessionari**

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso dell'attestazione per progettazione ed esecuzione secondo quanto previsto dall'articolo 11 con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
  - a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
  - b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
  - c) svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

- d) svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dall'art. 25, comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
  3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui all'art. 25, comma 1, lettere a), b), c) e d).
  4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti all'art. 25, comma 1, devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui all'art. 25, comma 1, lettere a) e b).
  5. Qualora, ai sensi dell'articolo 183 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

*Si chiede agli Stakeholder di indicare eventuali proposte di modifica ai requisiti di partecipazione per i concessionari, illustrati nel presente articolo, motivando adeguatamente.*

#### **Art. 27 - Terzi affidatari di lavori del contraente generale**

1. Ai terzi affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'art. 194, comma 7, del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dalla parte II del presente decreto per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione dei lavori sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi a cura del medesimo all'Autorità.

*Nella prassi applicativa sono state segnalate criticità con riferimento alla disposizione che prevede l'onere del rilascio del CEL da parte del soggetto aggiudicatore. Pertanto, gli Stakeholder sono invitati a suggerire possibili modalità operative differenti, fornendo informazioni anche sull'impatto stimato in termini di oneri delle soluzioni proposte.*

## **IV. Qualificazione mediante atti di trasferimento d'azienda**

### **Art. 28 - Ambito di applicazione**

1. In caso di cessione, fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, le imprese aventi causa possono avvalersi, per la qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese danti causa e direttamente collegati all'azienda o al ramo d'azienda

- acquisito. La consistenza dei requisiti trasferiti deve garantire l'immediata operatività dell'impresa avente causa nel ramo acquisito.
2. Nel caso di affitto di azienda, l'impresa affittuaria può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa affittante se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni e sia annotato presso la Camera di commercio ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del codice civile.
  3. Non è consentito al comodatario di un'azienda o di un ramo di azienda di avvalersi, ai fini della propria qualificazione, dei requisiti posseduti dall'impresa comodante.

*Si richiede agli Stakeholder di indicare se condividono le indicazioni dell'Autorità circa la possibilità di avvalersi dei requisiti dell'affittante solo nel caso in cui il contratto di affitto sia pari o superiore a tre anni e dell'impossibilità di avvalersi dei requisiti del comodante. In caso di non condivisione si chiede di specificare proposte alternative, debitamente motivate.*

## **Art. 29 - Modalità di valutazione dei requisiti**

1. L'impresa che intende conseguire l'attestazione di qualificazione ai sensi dell'art. 28, commi 1 o 2, presenta alla SOA il contratto di trasferimento o affitto d'azienda o di ramo d'azienda e l'ulteriore eventuale documentazione specificamente richiesta dalla SOA medesima.
2. La SOA verifica la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 8 in capo all'impresa richiedente l'attestazione.
3. L'impresa avente causa può avvalersi dei requisiti di carattere speciale di cui all'art. 9 maturati dall'impresa dante causa se il complesso aziendale trasferito è caratterizzato da una capacità produttiva attuale. Tale capacità è verificata dalla SOA accertando la sussistenza degli indicatori riportati nella tabella di cui all'allegato E. La SOA è tenuta alla compilazione della tabella e alla relativa trasmissione all'Autorità secondo le indicazioni contenute nella deliberazione 1386 del 21/12/2016.

*Il documento di consultazione ripropone la disciplina della valutazione dei requisiti di cessione introdotta con il Manuale sull'attività di attestazione adottato nel 2014, attesi i riscontri positivi emersi dalla prassi applicativa. All'esito dell'adozione del Manuale e della conseguente applicazione delle stringenti regole di valutazione ivi previste si è registrata una netta riduzione delle attestazioni conseguite a seguito di cessione (passate da 770 nel 2013 e 756 nel 2014 a 477 nel 2015) dovuta, con molta probabilità, all'eliminazione delle operazioni di trasferimento non supportate da un sostanziale passaggio di risorse. Non si è ritenuto di mantenere l'obbligo della perizia giurata da parte di un tecnico nominato dal Presidente del Tribunale, attese le numerose criticità emerse nella prassi applicativa che hanno posto in dubbio la reale utilità dello strumento anche a fronte dei relativi costi, risultati eccessivamente onerosi per le imprese. Sul punto, si invitano gli Stakeholder a indicare eventuali modalità di valutazione alternative, nell'ottica della semplificazione delle procedure e della riduzione degli oneri a carico degli operatori economici.*

## **Art. 30 - Obblighi di comunicazione e attività di verifica**

1. L'impresa che ha trasferito l'azienda o un suo ramo deve darne tempestiva comunicazione alla SOA che ha rilasciato l'attestazione in corso di validità e all'Autorità pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 213, comma 13, del codice.
2. La SOA che ha sottoscritto il contratto di attestazione con un'impresa che intende avvalersi dei requisiti di un'impresa dante causa deve trasmettere all'Autorità il modulo di cui all'allegato F e la documentazione ivi indicata.
3. Qualora l'impresa dante causa sia in possesso di attestazione rilasciata da altra SOA, contemporaneamente alla trasmissione dei documenti e del modulo di cui all'articolo precedente all'Autorità, la SOA che ha sottoscritto il contratto con l'impresa avente causa trasmette il modulo e la documentazione allegata anche alla SOA che ha rilasciato l'attestazione all'impresa dante causa.
4. La SOA che ha attestato l'impresa dante causa provvede, entro quindici giorni dal ricevimento del modulo di cui all'art. 30, comma 2, e della documentazione allegata oppure dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 30, comma 1, alla decadenza o alla revisione dell'attestazione con decorrenza dalla data del contratto di cessione e trasmette all'Autorità, entro i successivi quindici giorni, il provvedimento di decadenza dell'attestazione o l'attestazione revisionata.
5. La SOA che ha stipulato il contratto con l'impresa avente causa, qualora sia diversa da quella che ha rilasciato l'attestazione all'impresa dante causa deve, prima del rilascio dell'attestazione, verificare l'avvenuta decadenza o revisione dell'attestazione dell'impresa dante causa.
6. L'Autorità inserisce nel Casellario informatico, in corrispondenza dell'attestazione dell'impresa avente causa, l'annotazione contenente l'informazione che l'attestazione è stata rilasciata a seguito di un'operazione di cessione che ha comportato l'utilizzo dei requisiti di altra impresa in possesso di attestazione.
7. Gli adempimenti previsti dall'art. 30, commi dal 2 al 6, sono eseguiti mediante utilizzazione dell'applicativo predisposto dall'Autorità che assicura la corretta sequenza delle operazioni e consente l'applicazione informatica della documentazione trasmessa.
8. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti nella deliberazione n. 1386 del 31/12/2016 finalizzati alla corretta tenuta del casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice.
9. Qualora l'Autorità riscontri che le SOA non hanno ottemperato agli adempimenti di cui ai commi precedenti, ferma restando l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori a carico degli stessi Organismi inadempienti, sollecita l'assunzione, da parte della SOA dell'impresa dante causa, del provvedimento di decadenza o di revisione dell'attestazione. In caso di protrazione dell'inadempienza, l'Autorità avvia un procedimento finalizzato all'annullamento dell'attestazione o alla sua revisione con la relativa successiva annotazione nel casellario informatico.

*Gli obblighi di comunicazione indicati si rendono necessari a garantire la pubblicità delle operazioni di trasferimento e a evitare la spendita plurima di requisiti di qualificazione. Si ritiene necessario, a tal fine, mantenere gli obblighi informativi vigenti e chiedere agli Stakeholder di suggerire eventuali modalità alternative di comunicazione nell'ottica della semplificazione delle procedure e della riduzione degli oneri a carico delle SOA e delle imprese.*

## **Art. 31 - Attestazione a seguito di trasferimento di azienda in casi particolari**

1. Nel caso in cui sia richiesta l'attestazione di qualificazione da parte di un'impresa avente causa che abbia acquisito l'azienda o un suo ramo da un'impresa fallita, l'utilizzo, da parte dell'impresa avente causa, dei requisiti maturati in capo all'impresa dante causa è subordinato al previo accertamento che il complesso aziendale ceduto sia rimasto sostanzialmente integro, nonostante la dichiarazione di fallimento pronunciata nei riguardi dell'impresa dante causa.
2. La verifica dell'integrità del complesso aziendale trasferito deve essere condotta dalla SOA sulla base delle indicazioni di cui all'art. 29, comma 3, avvalendosi dell'inventario redatto su autorizzazione del giudice delegato dal curatore, con l'eventuale assistenza di uno stimatore, per l'ipotesi di fallimento (art. 87 del R.D. 267/1942) o dal commissario giudiziale, sempre su autorizzazione del giudice delegato.
3. L'irrogazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 80, comma 5, lett. g) del codice nei confronti dell'impresa dante causa comporta l'impossibilità, per l'impresa avente causa, di avvalersi dei requisiti maturati dall'impresa colpita dalla sanzione per l'intera durata del periodo interdittivo. Resta ferma la possibilità, per l'impresa avente causa, di conseguire l'attestazione avvalendosi dei soli requisiti maturati in proprio o provenienti da soggetto diverso dall'impresa sottoposta a sanzione interdittiva.
4. Qualora nei confronti dell'impresa dante causa sia pendente un procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 2, secondo periodo o dell'art. 84, comma 4-bis, del codice la SOA che ha sottoscritto un contratto di attestazione con l'impresa avente causa è tenuta ad avvertirla della pendenza del procedimento e degli eventuali effetti sulla possibilità di utilizzare i requisiti di qualificazione. Tale avvertimento deve risultare agli atti del fascicolo di cui all'art. 6, comma 4.
5. In caso di affitto di azienda o di un suo ramo l'operatività della causa interdittiva a carico dell'impresa affittante non consente all'impresa affittuaria di proseguire nell'utilizzo dei requisiti speciali oggetto di affitto durante il periodo di interdizione. Le SOA, al verificarsi di tale circostanza, devono avviare la verifica di cui all'art. 32, comma 2, invitando l'impresa affittuaria a integrare i propri requisiti, pena il ridimensionamento o la decadenza dell'attestazione.

## **V. Sistema sanzionatorio**

### **Art. 32 - Diniego e decadenza dell'attestazione di qualificazione**

1. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione o dichiarazioni false in relazione ai requisiti di ordine generale o speciale, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta.
2. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal codice e dal presente decreto, oppure che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti. A tal fine le imprese comunicano all'Osservatorio, nel termine di trenta giorni dalla relativa conoscenza, le

variazioni dei requisiti generali e del requisito di cui all'art. 17, secondo le modalità indicate nella delibera dell'A.NA.C. n. 1386/2016, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13 del codice. La decadenza dell'attestazione è dichiarata anche nel caso in cui la SOA accerti che la stessa è stata rilasciata sulla base di documentazione o dichiarazioni false.

3. Il diniego e la decadenza dell'attestazione sono dichiarati all'esito di un procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve essere avviato entro dieci giorni dall'accertamento della carenza dei requisiti e deve concludersi entro 30 giorni dall'avvio.
4. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio dei procedimenti di cui all'art. 32, comma 3, e il relativo esito.
5. I provvedimenti di diniego e di decadenza delle attestazioni di qualificazione sono annotati nel casellario informatico a cura dell'Autorità.

*Con riferimento all'art. 32, comma 1, si chiede agli Stakeholder di esprimere le proprie valutazioni in ordine all'opportunità di specificare che la SOA non sottoscrive il contratto di attestazione con l'impresa che sia interdetta dalla partecipazione alle gare e dal conseguimento dell'attestazione per tutta la durata dell'interdizione. Sul punto, si evidenzia che la questione è strettamente legata alla proposta riferita alla eliminazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese in occasione della sottoscrizione del contratto di attestazione per la dimostrazione dei requisiti di carattere generale. Infatti, qualora venga mantenuta la previsione dell'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti morali, non si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto in carenza degli stessi.*

### **Art. 33 - Sospensione cautelare dell'attestazione di qualificazione**

1. Nel caso di presentazione, da parte delle stazioni appaltanti, dell'istanza di verifica di cui all'art. 84, comma 6, del codice, l'Autorità, valutata la fondatezza della stessa, secondo le procedure descritte nel Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, dispone la sospensione cautelare dell'attestazione nei termini ivi indicati e inserisce la relativa notizia nel casellario informatico. Contestualmente, l'Autorità richiede alla SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di segnalazione l'avvio del procedimento di cui all'art. 32, comma 3, volto all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal codice e dal presente decreto.
2. Nel caso in cui la SOA accerti la sussistenza dei requisiti di qualificazione, nel termine di cui all'art. 84 comma 6, comunica all'impresa interessata e all'Autorità la conferma di validità dell'attestazione. L'Autorità dispone la revoca del provvedimento di sospensione cautelare dell'attestazione e inserisce la relativa notizia nel casellario informatico.
3. Nel caso in cui la SOA accerti l'insussistenza dei requisiti di qualificazione, nel termine di cui all'art. 84, comma 6, comunica all'impresa e all'Autorità la decadenza dell'attestazione. L'Autorità inserisce la relativa notizia nel casellario informatico. Nel caso in cui la SOA accerti l'intervenuta presentazione di documentazione o dichiarazioni false, ne dà comunicazione all'Autorità che avvia il procedimento di cui all'art. 80, comma 12, del codice.

## **VI. Entrata in vigore, disposizioni transitorie e abrogazioni**

### **Art. 34 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie**



1. Il presente decreto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le attestazioni di qualificazione rilasciate in vigenza del d.lgs. 163/06 e del d.p.r. 207/2010, nonché durante il periodo transitorio previsto dall'art. 216, comma 14, del codice restano valide fino alla naturale scadenza.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti di attestazione sottoscritti dopo l'entrata in vigore delle stesse e finalizzati al rilascio della prima attestazione o al rinnovo dell'attestazione di qualificazione.
4. Ai contratti di attestazione sottoscritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto e finalizzati al rilascio della prima attestazione o al rinnovo dell'attestazione di qualificazione si applicano le disposizioni del d.lgs. 163/06 e del d.p.r. 207/2010. Le relative attestazioni restano valide fino alla naturale scadenza.
5. Ai contratti di attestazione sottoscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto aventi ad oggetto la verifica triennale o le variazioni di cui all'art. 7, comma 6, riferite ad attestazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo si applicano le disposizioni del d.lgs. 163/06 e il d.p.r. 207/2010.
6. Fino alla costituzione degli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, il rilascio dei CEL riferiti a lavori eseguiti all'estero continua ad essere effettuato secondo le modalità vigenti, disciplinate all'art. 84 del d.p.r. 207/2010.

*Gli Stakeholder sono invitati a esprimersi sull'eventuale necessità di prevedere una diversa durata del periodo transitorio o diverse modalità operative, fornendo adeguata motivazione.*

### **Art. 35 - Abrogazioni**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni della parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati.

## **Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate**

### **PREMESSE**

Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo «OG», è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo «OS», è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella «sintetica delle categorie» è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nel bando di gara o avviso di gara o lettera di invito, come categorie scorporabili, non possono essere eseguite dagli affidatari se privi delle relative adeguate qualificazioni.

### **CATEGORIE DI OPERE GENERALI**

#### **OG 1: Edifici civili e industriali**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o

precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

#### **OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali**

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

### **OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma», «ferro» e «aerea», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

### **OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma» e su «ferro», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

### **OG 5: Dighe**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi

d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

### **OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

#### **OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su «acqua» ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

#### **OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica**

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

#### **OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

#### **OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

#### **OG 11: Impianti tecnologici (D.M. 10/11/2016 n. 248)**

Riguarda, nei limiti specificati dall'art. 3, comma 1, lett. c) del d.m. 10/11/2016 n. 248, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

#### **OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale**

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.

Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

#### **OG 13: Opere di ingegneria naturalistica**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra «sviluppo sostenibile» ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

### **CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE**

#### **OS 1: Lavori in terra**

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

#### **OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico (D.M. 10/11/2016 n. 248)**

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

#### **OS 2- B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario (D.M. 10/11/2016 n. 248)**

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

#### **OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie**

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

#### **OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori (D.M. 10/11/2016 n. 248)**

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

#### **OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione**

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

#### **OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi**

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

#### **OS 7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

#### **OS 8: Opere di impermeabilizzazione**

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.

#### **OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico**

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.

#### **OS 10: Segnaletica stradale non luminosa**

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

#### **OS 11: Apparecchiature strutturali speciali (D.M. 10/11/2016 n. 248)**

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

#### **OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza (D.M. 10/11/2016 n. 248)**

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

#### **OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili (D.M. 10/11/2016 n. 248)**

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

#### **OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato (D.M. 10/11/2016 n. 248)**

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

#### **OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (D.M. 10/11/2016 n. 248)**

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

#### **OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali**

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

#### **OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

#### **OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia**

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

#### **OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio (D.M. 10/11/2016 n. 248)**

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.

#### **OS 18-B: Componenti per facciate continue (D.M. 10/11/2016 n. 248)**

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

#### **OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati**

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

#### **OS 20-A: Rilevamenti topografici**

Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

#### **OS 20-B: Indagini geognostiche**

Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.

#### **OS 21: Opere strutturali speciali (D.M. 10/11/2016 n. 248)**

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

#### **OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.



### **OS 23: Demolizione di opere**

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

### **OS 24: Verde e arredo urbano**

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

### **OS 25: Scavi archeologici (D.M. 10/11/2016 n. 248)**

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

### **OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

### **OS 27: Impianti per la trazione elettrica**

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.

### **OS 28: Impianti termici e di condizionamento**

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

### **OS 29: Armamento ferroviario**

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

### **OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (D.M. 10/11/2016 n. 248)**

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

### **OS 31: Impianti per la mobilità sospesa**

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

### **OS 32: Strutture in legno**

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

### **OS 33: Coperture speciali**

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

### **OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità**

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.

### **OS 35: Interventi a basso impatto ambientale**

Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti.

<b>CATEGORIE GENERALI</b>		<b>QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (D.L. 28/3/2014 n. 47 art. 12, comma 2, lett. B)</b>
OG 1	Edifici civili e industriali	SI
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	SI
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	SI
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	SI
OG 5	Dighe	SI
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	SI
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio	SI
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	SI
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	SI
OG 11	Impianti tecnologici	SI
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	SI
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica	SI

<b>CATEGORIE SPECIALIZZATE</b>		<b>QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (D.L. 28/3/2014 n. 47 art. 12, comma 2, lett. B)</b>
OS 1	Lavori in terra	
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	SI
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	SI
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	SI
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	SI
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione	SI
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	
OS 8	Opere di impermeabilizzazione	SI
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	SI
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	SI
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	SI
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza	SI
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	SI
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	SI

OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio	SI
OS 18-B	Componenti per facciate continue	SI
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	
OS 20-A	Rilevamenti topografici	SI
OS 20-B	Indagini geognostiche	SI
OS 21	Opere strutturali speciali	SI
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	
OS 23	Demolizione di opere	
OS 24	Verde e arredo urbano	SI
OS 25	Scavi archeologici	SI
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	
OS 27	Impianti per la trazione elettrica	
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	SI
OS 29	Armamento ferroviario	
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa	
OS 32	Strutture in legno	
OS 33	Coperture speciali	SI
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	SI
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale	SI

*Gli stakeholder sono invitati a esprimere il loro avviso in merito all'opportunità di modificare le declaratorie di alcune categorie di lavorazioni nel caso in cui abbiano riscontrato, nella prassi applicativa, concrete criticità derivanti dalla formulazione delle declaratorie medesime, indicando le modifiche eventualmente proposte. In particolare, dalle consultazioni preliminari alla predisposizione del documento di consultazione sono emerse le seguenti criticità:*

- *Le lavorazioni ascritte alla categoria OG3 appaiono troppo eterogenee e pertanto sarebbe opportuno valutare la suddivisione delle stesse tra opere connesse alla mobilità su gomma/aerea e opere atte a consentire la mobilità su ferro. Inoltre sarebbe opportuno valutare la possibilità di individuare una categoria distinta per alcune specifiche opere connesse alla mobilità su gomma quali, ad esempio, la pavimentazione.*
- *la suddivisione tra le categorie OS3 e OS28 appare artificiosa e non corrispondente alla realtà del mercato e alle effettive capacità e competenze delle imprese;*
- *per alcune categorie come OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori), OS20-B (indagini geognostiche), OS24 (verde e arredo urbano) si riscontrano problemi di individuazione da parte delle stazioni appaltanti che appaltano gli interventi come servizi anziché lavori;*
- *per categorie come OG9, OG10, OG11, sarebbe opportuno ridurre l'incidenza del requisito dell'idonea attrezzatura tecnica;*
- *la categoria OG9 racchiude un insieme troppo eterogeneo di attività che, pur risultando finalizzate alla produzione di energia elettrica, in realtà hanno contenuti tecnici estremamente diversi;*

- le declaratorie delle categorie OS12-B/OS21 e OS3/OS28 si sovrappongono.

*Si evidenzia, inoltre, che, per le categorie cd. super-specialistiche, il decreto 10 novembre 2016, n. 248 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato ai sensi dell'art. 89, comma 11, del codice, ha definito l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevanti complessità tecnica, provvedendo, altresì, alla formulazione delle relative declaratorie, e ha individuato i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. Pertanto, si ritiene che le declaratorie individuate con detto decreto non possano subire modifiche per opera delle Linee guida adottate dall'Autorità.*

## Allegato B – Tavole sinottiche per la verifica dei requisiti

Domanda di qualificazione

Art. 4, comma 1	<b>Sistema di qualità aziendale</b>
Prescrizione	«Ai fini della qualificazione per le classifiche superiori alla II, ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera c), del codice, le imprese devono possedere certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, riferite al settore commerciale EA28. ».
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 con indicazione del numero di certificazione, della data di rilascio e di scadenza e dell'organismo certificatore emittente
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica se l'ente certificatore è accreditato EA;</li> <li>- Verifica della presenza del certificato negli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA);</li> <li>- Verifica se il settore commerciale riconosciuto è l'EA 28.</li> </ul>

Art. 8 - Requisiti di ordine generale

Art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del codice	Delitti consumati o tentati per le fattispecie descritte dalla norma
Prescrizione	<p><i>a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;</i></p> <p><i>b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;</i></p> <p><i>b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;</i></p> <p><i>c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;</i></p> <p><i>d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;</i></p>

	<p>e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;</p> <p>f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;</p> <p>g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.</p>
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 resa da tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, in cui gli stessi sono tenuti ad indicare ogni condanna definitiva inflitta con sentenza, sentenza di patteggiamento o decreto penale, comprese le condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione ad esclusione delle condanne relative a reati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;</li> <li>- Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante l'indicazione degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di stipula del contratto di attestazione;</li> <li>- Eventuale documentazione probante la completa dissociazione della stessa impresa nei confronti della condotta penalmente rilevante;</li> <li>- Eventuale documentazione probante l'avvenuta estinzione del reato o la riabilitazione.</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La SOA individua i soggetti di cui alla presente lettera tramite Cciao, copia dei verbali di nomina, libri soci;</li> <li>- Acquisizione del certificato integrale del Casellario giudiziale per tutti i soggetti controllati di cui alla presente lettera in carica e non;</li> <li>- Visura del Casellario informatico dell'Autorità (previsto dall'art. 213, comma 10, del codice).</li> <li>- Redazione di una relazione valutativa delle condanne eventualmente rilevate.</li> </ul>

<b>Art. 80, comma 2</b>	<b>Comunicazioni e informazioni antimafia</b>
Prescrizione	<p><i>Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, dell'art. 80 di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.</i></p>
Dimostrazione dei requisiti da parte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentate legale ai sensi delle disposizioni d.p.r.</li> </ul>

dell'operatore economico	<p>445/2000 che individua tutti i direttori tecnici;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice ai sensi delle disposizioni d.p.r. 445/2000;</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La SOA individua i soggetti di cui alla presente lettera tramite CCIAA, copia dei verbali di nomina, libri soci;</li> <li>- Comunicazione antimafia;</li> </ul> <p>N.B.</p> <p>È possibile procedere all'emissione dell'attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di procedere alla revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9 ter del Codice dei contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del codice antimafia.</p>

<b>Art. 80, comma 4, del codice</b>	<b>Gravi violazioni in materia di imposte e tasse</b>
Prescrizione	<p><i>«Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 <b>ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.</b> Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande».</i></p>
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000, che attesti l'insussistenza di carichi pendenti definitivamente accertati;</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione della certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria, di cui alla circolare 41/E del 3 agosto 2010.</li> </ul>
<b>Art. 80, comma 5, lett. a)</b>	<b>Gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro</b>



Prescrizione	<i>«a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice».</i>
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	- Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000.
Verifica effettuata dalla SOA	- Acquisizione del certificato integrale del Casellario giudiziale per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice; - Visura del Casellario informatico dell'Autorità.

Art. 80, comma 5, lett. b)	<b>Procedure concorsuali</b>
Prescrizione	<i>«l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110».</i>
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	- dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti l'inesistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale e l'inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni». - Eventuale autorizzazione del giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati ai sensi dell'art. 110, comma 3, del codice
Verifica effettuata dalla SOA	- Acquisizione della visura della CCIAA e del certificato della Cancelleria fallimentare del Tribunale - Verifica dell'assenza delle situazioni ostative - Verifica eventuale autorizzazione del giudice delegato

<b>Art.80, comma 5, lett. c) del codice</b>	Gravi illeciti professionali
Prescrizione	«la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della

	<p>stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione».</p> <p>Indicazioni interpretative e operative fornite con le Linee guida n. 6/2013 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del codice.</p>
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000, anche con riferimento all'eventuale adozione di misure di self-cleaning.</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice nel caso di dichiarazione della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. o di acquisizione della relativa notizia in qualsiasi modo da parte della SOA;</li> <li>- Acquisizione del provvedimento di condanna per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p. allo scopo di verificare se lo stesso contenga la condanna al risarcimento dei danni o altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c).</li> <li>- Visura del Casellario informatico dell'Autorità.</li> <li>- Valutazione dell'idoneità delle eventuali misure di self-cleaning secondo le indicazioni operative fornite con le Linee guida n. 6/2016</li> </ul>

<b>Art. 80, comma 5, lett. f) del codice</b>	<b>Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.</b>
Prescrizione	L'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni d.p.r. 445/2000 che attesti la mancata applicazione a carico dell'impresa di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione del certificato integrale dell'anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 33 d.p.r. 313/2002;</li> <li>- acquisizione del certificato integrale del Casellario giudiziale per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice;</li> <li>- visura del Casellario informatico dell'Autorità.</li> </ul>

<b>Art. 80, comma 5, lett. f-ter) del codice</b>	<b>Iscrizione nel casellario dell'ANAC per aver presentato dichiarazioni o documentazione non veritiere in fase di gara</b>
Prescrizione	L'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 che attesti di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.
Verifica effettuata dalla SOA	Visura del Casellario informatico dell'Autorità.

<b>Art. 80, comma 5, lett. g) del codice</b>	<b>Iscrizione Casellario per falsa dichiarazione o falsa documentazione</b>
Prescrizione	L'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 che attesti di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
Verifica effettuata dalla SOA	Visura del Casellario informatico dell'Autorità.

<b>Art. 80, comma 5, lett. h) del codice</b>	<b>Divieto di intestazione fiduciaria</b>
Prescrizione	L'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	- Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000; - dichiarazione della Società fiduciaria dell'identità del fiduciante.
Verifica effettuata dalla SOA	- Acquisizione della visura della Cciao; - Visura del Casellario informatico dell'Autorità.

<b>Art. 80, comma 5, lett. i) del codice</b>	<b>Diritto al lavoro dei disabili.</b>
Prescrizione	L'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o di non essere soggetta agli obblighi di cui all'art. 17.
Verifica effettuata dalla SOA	- Verifica della dichiarazione presso la Direzione provinciale del lavoro. - verifica della dichiarazione resa sul numero dei dipendenti in organico attraverso la consultazione dei documenti esibiti dalla stessa impresa ai fini della qualificazione.

<b>Art. 80, comma 5, lett. l) del codice</b>	<b>Omessa denuncia reati concussione ed estorsione</b>
Prescrizione	L'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 da tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice, nonché dai responsabili di cantiere e dai responsabili di progetto.
Verifica effettuata dalla SOA	Visura del Casellario informatico dell'Autorità.

#### Articolo 79 - Requisiti di ordine speciale

<b>Art. 9, comma 1, lett. a)</b> <b>Art. 83, comma 3, del codice</b>	<b>Idoneità professionale</b>
Prescrizione	Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
<b>Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico</b>	Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante l'iscrizione alla Ccia e l'oggetto sociale dell'impresa
<b>Verifica effettuata dalla SOA</b>	Acquisizione della visura della Ccia.

<b>Art. 9, comma 3</b>	<b>Adeguate capacità economica e finanziaria</b>
Prescrizione	L'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata: a) da idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'art. 13, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al cento per cento degli importi

	<p>delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;</p> <p>c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.</p>
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 circa la Cifra d'affari posseduta direttamente riconducibile ai lavori e per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio dichiarazione sostitutiva circa la positività del patrimonio netto;</li> <li>- Idonee referenze bancarie in originale;</li> <li>- Società di persone S.a.s. e S.nc., ditte individuali, impresa e Consorzi stabili: mod. unico (completo di tutti i quadri, compreso quello IVA, e di studi di settore) e relativa comunicazione di avvenuto ricevimento/trasmissione da parte Agenzia/dipartimento delle entrate;</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Società in accomandita semplice e ditte individuali società in nome collettivo: acquisizione presso l'Agenzia delle entrate del mod. unico con relativa ricevuta di trasmissione, (previa stipulazione di protocollo con l'Autorità)</li> <li>- Società di capitali: estrazione dei bilanci riclassificati dall'archivio ufficiale della Cciaa</li> <li>- Riscontro presso l'istituto di credito della veridicità delle referenze rilasciate se non inviate direttamente alla SOA dall'istituto di credito.</li> </ul>

<b>Art. 9, comma 6, lett. a)</b>	<b>Idonea direzione tecnica</b>
Prescrizione	<p>L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata:</p> <p>a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto all'art. 17.</p>
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contratto d'opera regolarmente registrato o dimostrazione dell'assunzione (libro matricola/libro unico del lavoro o lettera di assunzione) di ciascun direttore tecnico (non necessario se coincide con il titolare, rappresentante legale, amministratore o socio);</li> <li>- atto di nomina del direttore tecnico;</li> <li>- dichiarazione sostitutiva di unicità di incarico resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal direttore tecnico;</li> <li>- eventuale dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 sul rapporto intercorrente con il direttore tecnico;</li> <li>- libro matricola ovvero estratto del libro unico del lavoro;</li> <li>- titolo di studio;</li> <li>- certificazioni di esecuzione lavori esibiti per la dimostrazione dell'esperienza professionale</li> </ul>

	<p>quinquennale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titoli abilitativi e documentazione di cui all'artt. 29 e 182 d.lgs. 42/2004 per la valutazione dell'idonea direzione tecnica nelle categorie OS 2-A e OS 2-B</li> <li>- Certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori.</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifiche possibili presso il Casellario delle imprese;</li> <li>- Verifica dell'iscrizione del professionista presso gli albi professionali;</li> <li>- Verifica presso gli elenchi on line degli Istituti scolastici, ovvero facoltà universitarie, presso i quali è stato conseguito il titolo di studio (se presenti);</li> <li>- Verifica dei CEL esibiti presso i soggetti emittenti.</li> </ul>

<b>Art. 9, comma 6, lett. b) e c)</b>	<b>Dimostrazione della capacità di esecuzione lavori, in ciascuna delle categorie richieste</b>
Prescrizione	<p>L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata:</p> <p>b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al novanta per cento di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto all'art. 13;</p> <p>c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quaranta per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al sessantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 13.</p>
dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità agli originali dei certificati esibiti e l'importo dei lavori eseguiti nelle categorie e classifiche indicate nei CEL;</li> <li>- certificati di esecuzione lavori emessi da stazioni appaltanti pubbliche in forma cartacea;</li> <li>- certificati di esecuzione lavori emessi da stazioni appaltanti pubbliche e inseriti nel Casellario informatico o la relativa istanza presentata alla stazione appaltante;</li> <li>- certificati di esecuzione lavori rilasciati da committenti privati e sottoscritti dal direttore lavori, corredati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;</li> <li>contratto stipulato;</li> <li>fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;</li> <li>certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;</li> <li>atti di concessione/autorizzazione ovvero certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti</li> </ul> </li> </ul>

	<p>per i lavori eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle normative di settore (es. OG12 e OS14);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificati di esecuzione lavori eseguiti in proprio, sottoscritti dal direttore lavori, corredati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;</li> <li>b) certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;</li> </ul> </li> </ul> <p>fatture o da diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti;</p> <p>atti di concessione/autorizzazione ovvero certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti per i lavori eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle normative di settore (es OG12 e OS14);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificati di esecuzione dei lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, rilasciati secondo le modalità di cui all'art. 84 d.p.r. 207/2010, corredati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) contratto d'appalto;</li> </ul> </li> </ul> <p>certificato di collaudo, laddove emesso;</p> <p>ogni documento utile comprovante i lavori eseguiti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificazioni di esecuzione lavori rilasciate ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei direttori tecnici dell'impresa da attestare, corredate da: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori dell'impresa indicata nel certificato esibito dal direttore tecnico;</li> <li>b) attestato di qualificazione rilasciato all'impresa indicata nel certificato esibito dal direttore tecnico;</li> <li>c) dichiarazione sostitutiva del direttore tecnico ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti che siano trascorsi almeno 5 anni da una eventuale precedente dimostrazione.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Verifica effettuata dalla SOA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CEL rilasciati da soggetti tenuti all'osservanza delle norme del Codice e del Regolamento presenti sul Casellario informatico. La SOA, ne verifica la conformità attraverso la consultazione del Casellario;</li> <li>- Certificazioni rilasciate da committenti pubblici non presenti sul Casellario rilasciate in data antecedente al luglio 2006: la SOA effettua i riscontri di veridicità formale e sostanziale presso gli enti e/o amministrazioni;</li> <li>- Certificazioni inerenti lavorazioni affidate da committenti non soggetti alla normativa del Codice. La SOA, verifica la veridicità dichiarazioni e della documentazione presentate presso i soggetti committenti e i direttori lavori; provvede altresì al riscontro di veridicità del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, presentati dall'impresa, presso l'ente che ha rilasciato il permesso o che risulta depositario della citata denuncia;</li> <li>- Certificazioni rilasciate per le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 ammissibili in forma cartacea. La SOA, oltre alle verifiche già indicate, verifica presso l'ente preposto alla tutela del bene l'effettiva apposizione del visto.</li> <li>- Acquisizione presso la banca dati dei CEL rilasciati ad imprese italiane che hanno eseguito lavori all'estero</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo di certificazioni di esecuzione lavori rilasciate ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile il direttore tecnico: verifica del periodo temporale previsto in relazione alla qualificazione delle imprese indicate nel certificato esibito dal direttore tecnico e verifica che tali CEL non siano stati utilizzati nel quinquennio precedente al contratto di attestazione.</li> </ul>
--	---

<b>Art. 9, comma 8</b>	“Adeguata dotazione di attrezzature tecniche”.
Prescrizione	L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all'esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, è rapportata al valore della cifra di affari in lavori - di cui all'art. 9.3, lett. b) - effettivamente realizzata, come media annua dell'ultimo quinquennio, per un valore non inferiore al due per cento della predetta cifra di affari costituito per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000, relativa alla dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio ed i relativi costi;</li> <li>- Registro dei beni ammortizzabili;</li> <li>- contratti locazione finanziaria e delle relative fatture;</li> <li>- contratti di noleggio e relative fatture;</li> <li>- fatture relative ad acquisti di attrezzature di beni strumentali di importo inferiore a € 514,46;</li> <li>- registro IVA.</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La SOA verifica la coerenza tra le dichiarazioni prodotte in merito alla dotazione stabile di</li> </ul>



	<p>attrezzature e ai relativi costi, con i dati riportati sulla documentazione fiscale acquisita per la dimostrazione della cifra di affari, nel Registro dei beni ammortizzabili, nelle copie dei contratti e fatture di locazione finanziaria e nelle copie delle fatture di noleggio, predisponendo un prospetto dei “costi” riferiti alla dotazione stabile di attrezzature utilizzati ai fini della verifica del requisito.</p>
--	--

<b>Art. 9, comma10</b>	<b>Adeguato organico medio</b>
Riferimento	<p>L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui all'art. 9.3, lett. b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.</p>
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, il numero complessivo del personale dipendente distinguendo il personale tecnico, amministrativo ed operaio, nonché il costo sostenuto per il personale dipendente composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, indicando la ripartizione dei costi riferiti ai diversi profili di assunzione;</li> <li>- dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, gli importi versati ad Inps, Inail e Casse edili o altri istituti;</li> <li>- Modelli DM10/Uniemens.</li> <li>- Versamenti Inail;</li> <li>- Versamenti alle Casse edili o altri istituti;</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La SOA verifica la coerenza tra le dichiarazioni prodotte e i dati riportati sulla documentazione fiscale acquisita per la dimostrazione della cifra di affari e verifica la qualifica e la tipologia di inquadramento attraverso i DM10/ Uniemens.</li> <li>- prospetto riepilogativo delle verifiche effettuate sulla consistenza dell'organico e dei costi sostenuti.</li> </ul>

<b>Art. 3, comma 2, lett. a) e b) del d.m. 248 del 10/10/2016</b>	Requisiti per la qualificazione nelle categorie di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (SIOS)
<b>Prescrizione</b>	<p>a) Nelle categorie OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS18-A, OS18-B, OS21, OS32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione anche complessi impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti.</p> <p>b) Nelle categorie OS13, OS18-A, OS18-B, OS32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adeguato alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria.</p>
<b>Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che individua la presenza di/degli operai/i qualificato/i;</li> <li>- Libro matricola e/o estratto autentico del libro unico del lavoro;</li> <li>- documentazione attestante il possesso delle abilitazioni richieste (patentino certificato);</li> <li>- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 relativa alla piena disponibilità dello stabilimento di produzione;</li> <li>- documentazione attestante la piena disponibilità dello stabilimento di produzione per tutta la durata dell'attestazione.</li> </ul>
<b>Verifica effettuata dalla SOA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La SOA verifica dall'esame della documentazione l'effettiva presenza di/degli operai/i qualificato/i e del possesso delle abilitazioni richieste;</li> <li>- La SOA verifica la disponibilità dello stabilimento di produzione attraverso l'esame della documentazione presentata dall'impresa, per la dimostrazione dell'adeguata capacità economico finanziaria, consultando dati contenuti nei bilanci e/o modelli unici esibiti, ovvero mediante accesso diretto alla struttura, da documentare con apposito verbale da allegare al fascicolo istruttorio.</li> </ul>

<b>Art. 11</b>	<b>Qualificazione per progettazione</b>
<b>Prescrizione</b>	<p>Fermi restando i requisiti previsti nella presente parte, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.</p>

<b>Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che individua i componenti dello staff tecnico di progettazione;</li> <li>- Libro matricola ovvero estratto del libro unico del lavoro;</li> <li>- Titoli di studio;</li> <li>- Abilitazione professionale conseguita dal personale laureato.</li> </ul>
<b>Verifica effettuata dalla SOA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La SOA verifica la congruità della composizione del numero di laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato come previsto dalla norma;</li> <li>- La SOA verifica il possesso dei titoli di studio per il personale diplomato;</li> <li>- la SOA verifica l'iscrizione all'Albo professionale dei componenti dello staff in possesso di laurea presso il competente Ordine.</li> </ul>

<b>Parte IV</b>	<b>Qualificazione mediante atti di trasferimento d'azienda</b>
Prescrizione	<p>In caso di cessione, fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, le imprese aventi causa possono avvalersi, per la qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese danti causa e direttamente collegati all'azienda o al ramo d'azienda acquisito.</p> <p>Nel caso di affitto di azienda, l'impresa affittuaria può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa affittante se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni e sia annotato presso la Camera di commercio ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del codice civile.</p>
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia dichiarata conforme dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 dell'atto di cessione o di affitto che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;</li> <li>- Copia ricevuta presentazione atto alla Camera di commercio;</li> <li>- Originale o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 della perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio;</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica successiva presso la Cciaa del deposito dell'atto di trasferimento.</li> </ul>

*Gli Stakeholder sono invitati a proporre eventuali modifiche delle modalità di dimostrazione dei requisiti o delle verifiche di veridicità volte ad introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione della procedura di attestazione, indicando le relative motivazioni.*

## Modello C1 – Certificato di esecuzione dei lavori – committente pubblico

DATA	<i>(data)</i>	PROTOCOLLO	<i>(protocollo S.A.)</i>
------	---------------	------------	--------------------------

### Quadro 1 Dati del bando di gara

Stazione Appaltante	<i>(denominazione)</i>	Codice fiscale S.A.	<i>(codice fiscale)</i>
		INDIRIZZO	
		<i>(Via..., n. Civico)</i> <i>(cap Città Prov.)</i>	
Responsabile del procedimento	<i>(nome, cognome)</i>	Codice fiscale.	<i>(codice fiscale)</i>
Oggetto dell'Appalto	<i>(Oggetto)</i>	CIG	<i>(codice CIG dell'appalto)</i>
Importo a base d'Asta	<i>(Importo inclusi oneri di sicurezza)</i>	Importo Oneri di Sicurezza	<i>(importo)</i>
Tipologia dell'affidamento <sup>[1]</sup>	<i>(Tipologia)</i>		
LAVORAZIONI PREVISTE NEL BANDO DI GARA O AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO			
		CATEGORIA PREVALENTE	<i>(Codice Cat)</i>
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat 1)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

### Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori

TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO <sup>[2]</sup>	<i>(tipo soggetto)</i>
--	------------------------

<sup>1</sup> Indicare se appalto, affidamento a contraente generale, concessione

<sup>2</sup> Indicare uno dei soggetti indicati dall'art. 45 del d.lgs. 50/2016

COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO						
N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	SEDE	RUOLO <sup>[3]</sup>	% PARTECIPAZIONE <sup>[4]</sup>
1	(ragione sociale impresa 1)	Nat giuridica	(codice fiscale impresa 1)	(indirizzo sede legale)	(ruolo impresa)	(%)
n	(ragione sociale impresa n)	Nat giuridica	(codice fiscale impresa n)	(indirizzo sede legale)	(ruolo impresa)	(%)

### Quadro 3 Soggetto cedente e cessionario (eventuale)

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	SEDE	RUOLO <sup>[5]</sup>	% PARTECIPAZIONE <sup>[6]</sup>
CEDENTE						
1	(ragione sociale impresa 1)	Nat giuridica	(codice fiscale impresa 1)	(indirizzo sede legale)	(ruolo impresa)	(%)
CESSIONARIO						
n	(ragione sociale impresa n)	Nat giuridica	(codice fiscale impresa n)	(indirizzo sede legale)	(ruolo impresa)	(%)

### Quadro 4.1 Importo di contratto

<table border="1"> <tr> <td>Ribasso d'asta</td> <td>(% ribasso)</td> </tr> </table>				Ribasso d'asta	(% ribasso)
Ribasso d'asta	(% ribasso)				
DATA	ESTREMI	IMPORTO IN	IMPORTO IN LETTERE		

<sup>3</sup> Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

<sup>4</sup> In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell'impresa

<sup>5</sup> Indicare se mandataria o mandante, consorziata, affidataria

<sup>6</sup> In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell'impresa

		CIFRE	
<i>(data contratto)</i>	<i>(contratto)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

**Quadro 4.2 Lavorazioni previste nel Contratto/Piano degli affidamenti**

CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat 1)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

**Quadro 5.1 Importo atti di sottomissione e atti aggiuntivi**

DATA	TIPO	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(data atto n)</i>	<i>(atto aggiuntivo 1 ..n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(data atto n)</i>	<i>(atto aggiuntivo n ..n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
	Totale importi Atti aggiuntivi		

**Quadro 5.2 Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi**

CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat 1)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

n)			
----	--	--	--

**Quadro 5.3 Altri importi autorizzati ad esclusione delle risultanze definitive del contenzioso riconosciute a titolo risarcitorio**

DATA	TIPO [7]	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(data)</i>		<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(data)</i>		<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
	Totale altri importi autorizzati		

**Quadro 6 Totale importi autorizzati <sup>18)</sup>**

<b>TOTALE IMPORTI AUTORIZZATI</b>	<i>(in cifre)</i>	<i>in lettere)</i>
-----------------------------------	-------------------	--------------------

**Quadro 7.1 Esecuzione dei lavori**

DATA DI INIZIO LAVORI		<i>(data)</i>	I LAVORI SONO IN CORSO		<i>(SI/NO)</i>
DATA CONTABILIZZAZIONE LAVORI		<i>(data)</i>	DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI		<i>(data)</i>
SOSPENSIONE LAVORI	<i>(SI/NO)</i>	CRONOLOGIA SOSPENSIONI LAVORI			
		INIZIO		FINE	
		<i>(data)</i>		<i>(data)</i>	
		<i>(data)</i>		<i>(data)</i>	
<b>IMPORTO CONTABILIZZATO</b>		<b>€</b>	<i>(in cifre)</i>	<b>Euro</b>	<i>(in lettere)</i>

<sup>7</sup> Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all'appaltatore mediante procedure analoghe

<sup>8</sup> Sommare (quadro 5) l'importo di contratto (quadro 3.1) all'importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).

### Quadro 7.2 Lavorazioni eseguite dai soggetti affidatari

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATI LAVORI			
1	(r.s.imp 1)	(r.g.imp 1)	(C.F. impresa 1)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	TIPO	[9]		IMPORTO CONTAB.		(in cifre)	
n	(r.s.imp n)	(r.g.imp n)	(C.F. impresa n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	TIPO			IMPORTO CONTAB.		(in cifre)	

### Quadro 7.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici

N. O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATI LAVORI			
1	(r.s.imp 1)	(r.g.imp 1)	(C.F. impresa 1)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	ESTREMI AUT.	(estremi provvedimento S.A.)	CF dell'impresa che ha conferito il subappalto (C.F. impresa che ha conferito il subappalto 1)	INIZIO	(data)	FINE	(data)
N. O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATI LAVORI			
n	(r.s.imp n)	(r.g.imp n)	(C.F. impresa n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	ESTREMI AUT.	(estremi provvedimento S.A.)	CF dell'impresa che ha conferito il subappalto	INIZIO	(data)	FINE	(data)

### Quadro 7.4 Lavorazioni eseguite dal Contraente Generale al lordo degli affidamenti e subaffidamenti

<sup>9</sup> Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata



N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATI LAVORI			
1	(r.s. imp 1)	(r.g. imp 1)	(C.F. impresa 1)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	TIPO	[10]		IMPORTO CONTAB.		(in cifre)	
n	(r.s. imp n)	(r.g. imp n)	(C.F. impresa n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	TIPO			IMPORTO CONTAB.		(in cifre)	

### Quadro 7.5 Lavorazioni eseguite da imprese controllate o interamente possedute

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATI LAVORI			
1	(r.s. imp 1)	(r.g. imp 1)	(C.F. impresa 1)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	TIPO	[11]		IMPORTO CONTAB.		(in cifre)	
n	(r.s. imp n)	(r.g. imp n)	(C.F. impresa n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	TIPO			IMPORTO CONTAB.		(in cifre)	

### Quadro 8 Lavorazioni eseguite dal soggetto Cessionario (eventuale)

CF	DATI LAVORI		CF	DATI LAVORI				
(C.F. impresa 1) <sup>(12)</sup>	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)		
	IMPORTO CONTAB.	(in cifre)		INIZIO	(data)	FINE	(data)	IMPORTO CONTAB.
(C.F. impresa n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)		
	IMPORTO CONTAB.	(in cifre)		INIZIO	(data)	FINE	(data)	IMPORTO CONTAB.

### Quadro 9 Responsabili di cantiere e di progetto

<sup>10</sup> Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

<sup>11</sup> Indicare se controllata o interamente posseduta

<sup>12</sup> Indicare se MANDATARIA o MANDANTE, consorziata, affidataria

N.O.	NOMINATIVO	CF	Ruolo	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		DATI LAVORI	
				IMPRESA		INIZIO	FINE
1	(Nominativo responsabile 1)	(Codice fiscale responsabile 1)	RC/RP	Ragione sociale impresa	(Natura giuridica)	(data)	(data)
n	(Nominativo responsabile n)	(Codice fiscale responsabile n)	RC/RP	Ragione sociale impresa	(Natura giuridica)	(data)	(data)

### Quadro 10 Dichiarazioni sull'esecuzione dei lavori

DATA	DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI
(data)	(testo dichiarazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE RILASCI IL CERTIFICATO LAVORI	
---	--

ATTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE, OVE NEL BANDO DI GARA O NELL'AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO SIANO RICHIESTE LE CATEGORIE OG2, OS 2-A, OS 2-B, OS 25		
DENOMINAZIONE	DATA	DICHIARAZIONE
(denominazione autorità preposta alla tutela)	(data)	(testo dichiarazione)

DATA	(data)	PROTOCOLLO	(protocollo S.A.)
------	--------	------------	-------------------

Gli Stakeholder sono invitati a proporre eventuali modifiche al modello, indicando le relative motivazioni.

## Modello C2 - Certificato di esecuzione lavori – committente privato

### QUADRO 1: DATI DEL CONTRATTO :

Committente: _____		
Indirizzo (via, n. civico, cap., Città, Provincia) _____		
@: _____	Tel.: _____	Fax: _____

Direttore Dei Lavori: _____		
indirizzo(via, n. civico, cap., Città, Provincia) _____		
@: _____	Tel.: _____	Fax: _____
Isr.Ordine/Albo/Degli/Dei _____	Di _____	N° _____

### CONTRATTO

Oggetto del Lavoro/Contratto (Riportare l'oggetto così come da contratto/ordine): _____ _____ _____		
Luogo di esecuzione: _____		
Atto Autorizzativo: previsto <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (Concessione, delibera, convenzione, DIA, SCIA..)	rilasciato da	in data
_____	_____	_____

Importo Complessivo Del Contratto (comprensivo di atti aggiuntivi e varianti in corso d'opera):  
 € \_\_\_\_\_

CATEGORIA PREVALENTE: \_\_\_\_\_

QUADRO 2: SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LAVORI (COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO)

Impresa	C.F.:	Sede	% (in caso di ATI)
_____	_____ _____	_____	_____

Sì

No

DATA DI INIZIO DEI LAVORI : \_\_\_\_\_ I LAVORI SONO IN CORSO

DATA ULTIMAZIONE LAVORI : \_\_\_\_\_

IMPORTO CONTABILIZZATO TOTALE €: \_\_\_\_\_ Alla data \_\_\_\_\_

Come da fatture di seguito elencate

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IMPONIBILE

TOTALE IMPORTO CONTABILIZZATO SUDDIVISO PER CATEGORIE

Importo	Categoria

QUADRO 3: LAVORAZIONI ESEGUITE DALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI.

IMPRESA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ CATEGORIA \_\_\_\_\_

INIZIO LAVORI \_\_\_\_\_ FINE LAVORI \_\_\_\_\_ RESP LAVORI \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

IMPRESA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ CATEGORIA \_\_\_\_\_

INIZIO LAVORI \_\_\_\_\_ FINE LAVORI \_\_\_\_\_ RESP LAVORI \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

IMPRESA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ CATEGORIA \_\_\_\_\_

INIZIO LAVORI \_\_\_\_\_ FINE LAVORI \_\_\_\_\_ RESP LAVORI \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

QUADRO 4:

RESPONSABILE/I DELLA CONDOTTA DEI LAVORI (per l'impresa): \_\_\_\_\_

QUADRO 5:

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati eseguiti regolarmente senza dar luogo a vertenze.

<p>DIRETTORE LAVORI</p> <p>(timbro e firma)</p>	<p>ATTESTAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE, OVE NELLE LAVORAZIONI SIANO PRESENTI LE CATEGORIE OG2, OS2-A, OS2-B, OS25 E OG13</p>	<p>COMMITTENTE</p> <p>(timbro e firma)</p>

--	--	--

Data \_\_\_\_\_

*Gli Stakeholder sono invitati a proporre eventuali modifiche al modello, indicando le relative motivazioni.*

## Modello C3 - Certificato di esecuzione lavori eseguiti all'estero

### CERTIFICATO DI ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI IN PAESE ESTERO DA IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE IN ITALIA

tecnico che rilascia il certificato			
CODICE FISCALE		CITTADINO ESTERO	SI/NO
NOME		COGNOME	
NAZIONE DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA	

impresa richiedente			
CODICE FISCALE		ESTERO	
RAGIONE SOCIALE			
PARTITA IVA			
NATURA GIURIDICA			

DATA <sup>13</sup>	(data)	LEGALIZZAZIONE	Si/No	ESTREMI <sup>14</sup>	
OGGETTO DELL'APPALTO <sup>15</sup>					

committente <sup>16</sup>			
CODICE FISCALE		ESTERO	SI/NO
RAGIONE SOCIALE			
PARTITA IVA		NATURA GIURIDICA	
centro di costo			

<sup>13</sup> Data della sottoscrizione del CEL da parte del tecnico di fiducia

<sup>14</sup> Indicare gli eventuali estremi del provvedimento in base al quale è possibile omettere la legalizzazione

<sup>15</sup> Nazione, località, identificativo dell'opera

<sup>16</sup> Indicare, oltre che la denominazione della stazione appaltante, anche l'eventuale unità operativa che, nell'ambito della S.A., è responsabile dell'appalto

DENOMINAZIONE			
NAZIONE		COMUNE	
INDIRIZZO			

soggetto affidatario	
SOGGETTO AFFIDATARIO <sup>17 18</sup>	
IMPRESA/E ITALIANA/E <sup>19</sup>	

composizione del soggetto affidatario						
DENOMINAZIONE						
N.	CODICE FISCALE <sup>20</sup>	RAGIONE SOCIALE	P. IVA	NATURA GIURIDICA	SEDE LEGALE NAZIONE	
	COMUNE	INDIRIZZO	RUOLO <sup>21</sup>	% IMPORTO APPALTO <sup>22</sup>	DATA DI INIZIO	DATA DI FINE
1						
2						

inserisci riga

dati ed importo contratto
---------------------------

<sup>17</sup> Il soggetto affidatario può essere costituito da “sole imprese italiane”, ovvero da “raggruppamento misto tra imprese italiane ed estere” o da “impresa estera singola con subappaltatore/i italiano/i”, o ancora da “raggruppamento di imprese estere con subappaltatore/i italiano/i”.

<sup>18</sup> L’impresa italiana è quella che ha sede legale in Italia; l’impresa estera è quella che ha sede legale non in Italia.

<sup>19</sup> Con riferimento alle imprese italiane occorrerà indicare se trattasi di: “impresa italiana singola”, “raggruppamento italiano temporaneo”, “consorzio italiano”.

<sup>20</sup> Per le sole imprese Italiane.

<sup>21</sup> In caso di “raggruppamento misto tra imprese italiane e imprese estere”, indicare il *leader*; in caso di “raggruppamento italiano temporaneo” (A.T.I.), indicare per ciascuna impresa il ruolo (capogruppo o mandante). Un’impresa italiana può essere contemporaneamente *leader* nel gruppo internazionale e capogruppo o mandante nel raggruppamento italiano temporaneo. Un raggruppamento italiano temporaneo può essere *leader* nel gruppo internazionale.

<sup>22</sup> Inserire, per ciascuna impresa italiana o estera, la percentuale dell’importo contrattuale dei lavori da eseguire in base agli atti contrattuali ove orizzontale, in altri casi ove applicabile.



DATA	ESTREMI	IMPORTO CONTRATTO <sup>23</sup>
(data)		(in cifre)

totale importi autorizzati a seguito di variazioni contrattuali			
ULTIMA AUTORIZZAZIONE		IMPORTO SUPPLETIVO E IMPORTO COMPLESSIVO	
DATA	ESTREMI	IMPORTO SUPPLETIVO <sup>24</sup> IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN EURO
(data)		(in cifre)	(in cifre)

inserisci riga

suddivisione dell'importo complessivo a seguito di variazioni contrattuali			
N.	RAGIONE SOCIALE	CF <sup>25</sup>	% SUDDIVISIONE IMPORTO APPALTO <sup>26</sup>
1			
2			

inserisci riga

suddivisione importo complessivo per categorie e relativo alla/e sola/e impresa/e italiana/e			
CATEGORIA	DECLARATORIA	IMPORTO LAVORI PER CATEGORIA	IMPORTO LAVORI AUTORIZZATO AD IMPRESA/E ITALIANE, PER CATEGORIA
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Importo autorizzato complessivo		0,00	0,00

inserisci riga      Aggiorna Importi

esecuzione lavori			
DATA DI INIZIO LAVORI <sup>27</sup>	(data)	I LAVORI SONO IN CORSO <sup>27</sup>	Si/No

<sup>23</sup> Se il contratto è in valuta diversa dall'Euro, inserire l'importo in Euro corrispondente al cambio ufficiale alla data di stipula del contratto.

<sup>24</sup> L'importo suppletivo è quello che si aggiunge all'importo contrattuale per effetto di una o più variazioni contrattuali nel frattempo autorizzate e dà luogo, all'attualità, all'importo complessivo autorizzato. Per gli atti in valuta diversa dall'Euro si considera sempre il cambio ufficiale alla data di stipula del contratto principale (il medesimo utilizzato per l'importo originario).

<sup>25</sup> Per le sole imprese Italiane.

<sup>26</sup> Inserire, per ciascuna impresa italiana o estera, la percentuale dell'importo contrattuale dei lavori da eseguire in base agli atti contrattuali.

<sup>27</sup> Riferito esclusivamente ai lavori affidati ad impresa/e italiana/e.

DATA CONTABILIZZAZIONE LAVORI <sup>27</sup>	(data)	DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI <sup>27</sup>	(data)
SOSPENSIONE/I LAVORI	Si/No <sup>28</sup>	INIZIO	(data)
			FINE
			(data)

inserisci riga

IMPORTO CONTABILIZZATO COMPLESSIVO <sup>29</sup>	(in cifre)
CONTABILIZZATO RELATIVO AD IMPRESE ITALIANE <sup>29</sup>	(in cifre)

#### ripartizione importo lavori eseguiti dal soggetto affidatario italiano

CAT	DECLARATORIA	C.F. IMPRESA	IMPORTO IN CIFRE <sup>29</sup>	IMPORTO IN LETTERE
			0,00	(in lettere)
			0,00	(in lettere)
IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO RELATIVO AD IMPRESE ITALIANE			0,00	(in lettere)

inserisci riga

Aggiorna Importi

#### indicazioni sull'ammontare delle lavorazioni contabilizzate subappaltate

I LAVORI SONO STATI REALIZZATI ANCHE MEDIANTE RICORSO AL SUBAPPALTO	Si/No
---	-------

#### indicazioni e importi lavorazioni contabilizzate subappaltate per categorie<sup>31</sup>

CAT	CF IMPRESA SUBAPPALTANTE <sup>30</sup>	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
		(in cifre)	(in lettere)
		(in cifre)	(in lettere)

inserisci riga

#### lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici italiane se presenti<sup>31</sup>

N.	CF SUBAPPALTATORE	RAGIONE SOCIALE	P. IVA		NATURA GIURIDICA
	CF SUBAPPALTANTE <sup>32</sup>	CATEGORIA	INIZIO	FINE	IMPORTO CONTABILIZZATO <sup>31</sup>

<sup>28</sup> Le sospensioni vanno indicate solo se si riferiscono ai lavori eseguiti dalle imprese italiane.

<sup>29</sup> Per gli atti in valuta diversa dall'Euro si considera sempre il cambio ufficiale alla data di stipula del contratto principale (il medesimo utilizzato per l'importo originario).

<sup>30</sup> Qualora l'impresa subappaltante sia estera, il campo del codice fiscale sarà lasciato vuoto mentre quelli della categoria e dell'importo di subappalto saranno compilati.

<sup>31</sup> L'importo in euro deve essere sempre indicato per i lavori subappaltati a imprese italiane. Per i lavori subappaltati a imprese locali l'importo deve essere indicato solo se eccedente i limiti di cui all'art. 105, comma 2, del codice, oltre i quali si applica una riduzione sull'importo utilizzato per la qualificazione: 30% della categoria prevalente o scorporabile non a qualificazione obbligatoria, 40% della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria.

1				
2				

inserisci riga

**responsabili della condotta dei lavori**

N.	CF	NOME	COGNOME	LUOGO NASCITA		IMPRESA	DATE LAVORI	
				NAZIONE	COMUNE		INIZIO	FINE
1								
2								

inserisci riga

**dichiarazione sulla regolarità e il buon esito di esecuzione dei lavori delle imprese italiane<sup>33</sup>**

<p><b>timbro e firma del tecnico che rilascia il certificato</b></p>	
--	--

*Gli Stakeholder sono invitati a proporre eventuali modifiche al modello, indicando le relative motivazioni.*

<sup>32</sup> Qualora l'impresa subappaltante sia estera, il relativo campo del codice fiscale sarà lasciato vuoto mentre quelli del C.F. del subappaltatore italiano, dell'importo di subappalto e della categoria saranno compilati.

<sup>33</sup> La dichiarazione è obbligatoria a norma di legge e si riferisce alle informazioni desumibili dagli atti contrattuali e/o contabili (riserve, contenziosi, dichiarazioni di non conformità, ecc). Laddove esista agli atti un certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la dichiarazione ne fa stato. In assenza del certificato di collaudo (lavori non ultimati o per i quali non è previsto) la dichiarazione non ha valore sostitutivo.

## Allegato D - Incremento convenzionale premiante

L'incremento percentuale è dato da:

$$C1 = (30/3)*\{(p-0,15)/0,075\}+[(a-0,02)/0,01]+ q\}$$

ovvero

$$C2 = (30/3)*\{(r-0,10)/0,05\}+[(a-0,02)/0,01]+ q\}$$

dove:

p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 79, comma 8, primo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b);

per  $p \geq 0,225$  si assume  $p = 0,225$ ;

r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 79, comma 8, secondo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b);

per  $r \geq 0,15$  si assume  $r = 0,15$ ;

a = il valore del rapporto tra il costo dell'attrezzatura tecnica calcolato secondo l'articolo 79, comma 7, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b);

per  $a \geq 0,03$  si assume  $a = 0,03$ ;

q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale;

q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.

*Gli Stakeholder sono invitati a proporre eventuali modifiche nella formula, indicandone le ragioni e ipotizzando il relativo impatto sulle imprese. Si ricorda che nel testo del documento di consultazione è stato proposto di valutare l'opportunità di continuare a mantenere l'istituto o modificarlo. Anche nel caso si indichi nella risposta la preferenza per il superamento dell'istituto, ovvero si ritenga utile utilizzarlo con altri indicatori, tra cui il rating di impresa, è comunque utile indicare l'entità del premio e a che cosa si debba applicare.*

## Allegato E – Indicatori della capacità produttiva dell'impresa

### REPORT DI VALUTAZIONE TRASFERIMENTO AZIENDALE

#### DATI GENERALI

Impresa Cessionaria			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Attestata al momento del trasferimento	NO	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
SOA			
Attestato n. (solo se attestata)		Scadenza	
Contratto di attestazione n.		Data sottoscrizione	
Tipo di contratto	<input type="checkbox"/> Nuovo contratto		<input type="checkbox"/> Rinnovo
	<input type="checkbox"/> Verifica triennale		<input type="checkbox"/> Variazione
Note			

Impresa Cedente			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Attestata al momento del trasferimento	NO	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
SOA			
Attestato n. (solo se attestata)		Scadenza	
Attestazione decaduta (solo se attestata)	NO	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
		Data comunicazione	
Attestazione ridimensionata (solo se attestata)	NO	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
		Data comunicazione	
Note			

Atto di trasferimento aziendale					
Notaio					
Numero Rep.					
Data stipula					
Data presentazione alla SOA					
Tipo di Atto	<input type="checkbox"/> Cessione d'azienda			<input type="checkbox"/> Conferimento	
	<input type="checkbox"/> Affitto d'azienda			<input type="checkbox"/> Fusione	
	<input type="checkbox"/> Cessione ramo d'azienda			<input type="checkbox"/> Scissione	
	<input type="checkbox"/> Affitto ramo d'azienda			<input type="checkbox"/> Altro	
Attività trasferite	OG -	OG -	OG -	OG -	OG -
	OG -	OG -	OS -	OS -	OS -
Valore economico del trasferimento aziendale			Valore economico attrezzature -		
			Valore economico avviamento -		
Note					

### ELENCO DEI CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI

Pr.	Oggetto dei lavori	Inizio lavori	Fine lavori	Importo Contabilizzato
1.				
2.				
			Totale Lavori	

*Gli Stakeholder sono invitati a proporre eventuali modifiche al modello, indicando le relative motivazioni.*

## CALCOLO DEGLI INDICATORI DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA ATTUALE DELL'IMPRESA

### 1° INDICATORE:

Volume d'affari dell'impresa dante causa riferito all'anno antecedente l'atto di trasferimento aziendale; in tal senso si potrà ritenere dimostrata la concreta operatività/produttività dell'azienda o dei rami di essa oggetto di trasferimento, qualora la cifra d'affari conseguita durante il suddetto arco temporale antecedente l'atto di trasferimento aziendale sia pari almeno al 50% (cinquanta per cento) della produttività media annuale dell'impresa dante causa (o del ramo ceduto)<sup>27</sup> calcolata con riferimento al quinquennio antecedente l'atto di trasferimento.

Documentazione esibita			
Id-1	Tipo documento	Data	
1.			
2.			

Dimostrazione Verifica Indicatore						
Id-1	Anno		Volume d'affari annuale	- A -	- B -	- C -
	5°	2011	€	<i>Totale Volume d'affari maturato nel quinquennio.</i>	<i>Media Volume d'affari - A-</i>	<i>Riduzione 50% Volume d'affari medio - B-</i>
	4°	2012	€			
	3°	2013	€			
	2°	2014	€			
	1°	2015	€			
				<i>A = Σ VdA quinquennio</i>	<i>B = A / 5</i>	<i>C = B / 2</i>
Totale			€	€	€	€

NB Per Id-1 Si intende il progressivo che identifica il documento di cui all'elenco iniziale  
 Per 1° Si intende l'anno antecedente atto di trasferimento aziendale

Indicatore soddisfatto se $1^* \geq C$			
1°	2015	€	Indicatore Soddisfatto    SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		- C -    €	

## 2° INDICATORE

Le SOA dovranno verificare che nel trasferimento sia ricompreso uno staff minimo di personale connesso alla specificità e alle dimensioni dell'attività ceduta, atto a evidenziare la sussistenza di una struttura organizzativa comprendente personale con funzioni amministrative e tecniche idonea a garantire lo svolgimento e la funzionalità dell'attività aziendale oggetto di cessione.

Documentazione esibita			
Id-2	Tipo documento	Data	
1.			
2.			

Personale in forza alla Cedente al momento della stipula dell'atto di trasferimento.						
Id-2	N.	Nome e Cognome	Qualifica	Lavori presso cui è stato impiegato il personale		
				Pr.	Inizio Impiego	Fine Impiego
Totale costo del personale effettivamente impiegato nei lavori				Euro		
Documentazione esibita per la determinazione dell'importo indicato						

Personale trasferito dalla Cedente alla Cessionaria						
Id-2	N.	Nome e Cognome	Qualifica	Lavori presso cui è stato impiegato il personale		
				Pr.	Inizio Impiego	Fine Impiego

Personale in forza alla Cessionaria prima della stipula dell'atto di trasferimento.			
Id-2	N.	Nome e Cognome	Qualifica

Indicatore Soddisfatto      SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
---

N lo stesso nominativo DEVE essere indicato tutte volte che è stato impiegato sia per periodi diversi nello stesso lavoro/cantiere sia se ha lavorato in più lavori/cantieri

Per Id-2 Si intende il progressivo che identifica il documento di cui all'elenco iniziale

Per Pr. Si intende il progressivo che identifica il certificato di esecuzione lavori di cui all'elenco iniziale



### 3° INDICATORE

L'effettiva e concreta produttività del complesso aziendale trasferito potrà essere riscontrata qualora nell'oggetto del trasferimento siano ricompresi beni strumentali atti a dimostrare l'operatività dell'azienda o del ramo al momento del trasferimento nel settore individuato come afferente al complesso ceduto.

Documentazione esibita			
Id-3	Tipo documento	Data	
1.			
2.			

Beni strumentali, attrezzature in forza alla Cedente al momento della stipula dell'atto di trasferimento.						
Id-3	N.	Descrizione	Dati identificativi	Lavori presso cui è stato impiegato il bene strumentale		
				Pr.	Inizio utilizzo	Fine utilizzo
Totale costo dei Beni strumentali, attrezzature effettivamente impiegato nei lavori				Euro		

Beni strumentali, attrezzature in forza alla Cedente trasferite dalla Cedente alla Cessionaria.						
Id-3	N.	Descrizione	Dati identificativi	Lavori presso cui è stato impiegato il bene strumentale		
				Pr.	Inizio utilizzo	Fine utilizzo

Beni strumentali, attrezzature in forza alla Cessionaria prima della stipula dell'atto di trasferimento.				
Id-3	N.	Descrizione	Dati identificativi	

Indicatore Soddisfatto      SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
---

NB lo stesso bene DEVE essere indicato tutte volte che è stato utilizzato sia per periodi diversi nello stesso lavoro/cantiere sia se ha lavorato in più lavori/cantieri  
 Per Id-3 Si intende il progressivo che identifica il documento di cui all'elenco iniziale  
 Per Pr. Si intende il progressivo che identifica il certificato di esecuzione lavori di cui all'elenco iniziale

#### 4° INDICATORE

Volume d'affari maturato dall'impresa cedente nel 1° anno antecedente il trasferimento maggiore/uguale alla metà del volume d'affari medio maturato nel quinquennio antecedente l'atto di trasferimento e afferente gli ambiti di attività individuati nella cessione. La verifica della concreta operatività/produktività dell'azienda o dei rami di essa oggetto di trasferimento sarà ricavata dai bilanci depositati/dichiarazione dei redditi presentate e, in riferimento all'ultima annualità, nei casi in cui non risulti ancora scaduto il termine per i relativi depositi, dalla valorizzazione della cifra d'affari contenuta nell'atto di cessione.

Documentazione esibita			
Id-4	Tipo documento		Data
1.			
2.			

Dimostrazione Verifica Indicatore						
Id-4	Anno		Volume d'affari annuale	- D -	- E -	- F -
	5°	2011	€	<i>Totale Volume d'affari maturato nel quinquennio.</i>	<i>Media Volume d'affari - D-</i>	<i>Riduzione 50% Volume d'affari medio - E-</i>
	4°	2012	€			
	3°	2013	€			
	2°	2014	€			
	1°	2015	€			
				$D = \Sigma VdA \text{ quinquennio}$	$E = D/5$	$F = D/2$
Totale			€	€	€	€

NB Per Id-4 Si intende il progressivo che identifica il documento di cui all'elenco iniziale  
Per 1° Si intende l'anno antecedente atto di trasferimento aziendale

Operatività/Produktività nell'anno antecedente l'atto di trasferimento aziendale.					
N.	Tipo documento	Importo Totale	Periodo di rilevazione		
			Importo nel Periodo	Inizio Periodo	Fine Periodo
Totale Operatività/Produktività nell'anno antecedente (G)		Euro			
NB	Per Tipo documento si può intendere certificati di esecuzione lavori; fatture; stati di avanzamento lavori; certificati di pagamento o analoghi documenti comprovanti l'esecuzione di nell'anno antecedente l'atto di trasferimento aziendale				

Indicatore soddisfatto se $G \geq F$			
- G -	€		Indicatore Soddisfatto SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- F -	€		

*Gli Stakeholder sono invitati a proporre eventuali modifiche agli schemi di calcolo proposti, indicando le relative motivazioni.*

## Allegato F – Informazioni da inviare in caso di richiesta di attestazione a seguito di cessione

DENOMINAZIONE SOA

.....

IMPRESA CESSIONARIA, LOCATARIA, CONFERITARIA, DONATARIA:

(Indicare denominazione sociale) (Indicare codice fiscale) |

.....

.....

.....

CONTRATTO DI ATTESTAZIONE N..... STIPULATO IN DATA: .....

IMPRESA CEDENTE, LOCATRICE, CONFERENTE, DONANTE:

(Indicare denominazione sociale) (Indicare codice fiscale)

..... | .....

.....

.....

TIPO ATTO:

(barrare la casella interessata) | Cessione di azienda | Cessione di ramo d'azienda | Affitto di azienda |  
Affitto di ramo d'azienda | Fusione | Incorporazione | Scissione | Altro (specificare) |

STIPULATO IN DATA:..... DAL NOTAIO .....

L'ATTO E' STATO ACQUISITO DALLA SOA IN DATA .....

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA (indicare le categorie)

AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

(indicare le categorie)

IMPRESA CEDENTE/CONFERENTE/LOCATRICE ATTESTATA | SI | NO |

ATTESTAZIONE N..... | EMESSA DALLA SOA .....

Il direttore tecnico

*Gli Stakeholder sono invitati a proporre eventuali modifiche al modello, indicando le relative motivazioni.*